

COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 6 AGOSTO 2020

Consiglio federale n.1 – Roma 6 agosto 2020

DELIBERA N.1/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la normativa della Federazione Internazionale che prevede la celebrazione delle Assemblee

elettive nazionali successivamente allo svolgimento del Campionato del Mondo maschile;

rilevato che il mandato del Presidente federale, del Consiglio federale e del Presidente del Collegio dei

Revisori dei Conti dura quattro anni;

considerato opportuno procedere all'espletamento delle procedure per il rinnovo delle cariche elettive degli

Organi nazionali e territoriali per il prossimo quadriennio;

individuate le date del 12 e 13 novembre 2020 per la celebrazione dell'Assemblea di categoria degli Atleti e

Tecnici, per la celebrazione dell'Assemblea Generale elettiva ordinaria e per la celebrazione

dell'Assemblea Straordinaria;

ritenuto di dover celebrare in un unico week end per l'intero territorio nazionale tutti i Collegi elettorali

per l'elezione dei delegati in rappresentanza delle Società, degli atleti e dei tecnici che

parteciperanno alle Assemblee in programma il 12 e 13 novembre 2020;

ritenuto altresì utile individuare le principali scadenze da osservare per l'espletamento dell'iter

assembleare:

DELIBERA

di indire l'Assemblea Generale Ordinaria elettiva, l'Assemblea di Categoria degli Atleti e Tecnici e l'Assemblea Generale Straordinaria e pertanto stabilire le seguenti date da osservare per l'iter assembleare:

- 13 novembre 2020: celebrazione dell'Assemblea Generale elettiva per l'elezione del Presidente federale, dei Consiglieri federali in rappresentanza delle Società partecipanti al Campionato professionistico, ai Campionati nazionali dilettanti maschili, ai Campionati nazionali femminili ed ai Campionati regionali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio olimpico 2021/2024;
- 13 novembre 2020: celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria:
- 12 novembre 2020: celebrazione Assemblea di categoria per l'elezione di due Consiglieri federali in rappresentanza degli atleti dilettanti, un Consigliere federale in rappresentanza degli atleti professionisti ed un Consigliere in rappresentanza dei Tecnici;

- 13 ottobre 2020: data ultima entro la quale pubblicare l'elenco delle candidature presentate per l'Assemblea Generale Ordinaria elettiva;
- 3 ottobre 2020. Termine entro il quale presentare le candidature per l'elezione alla carica di: Presidente federale; Consigliere federale in rappresentanza delle Società partecipanti al Campionato professionistico, ai Campionati nazionali dilettanti maschili, ai Campionati nazionali femminili ed ai Campionati regionali; Consigliere federale in rappresentanza degli atleti dilettanti, degli atleti professionisti e dei Tecnici e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio olimpico 2021/2024;
- 11 settembre 2020. Termine entro il quale inviare il Comunicato Ufficiale di convocazione dei Delegati all'Assemblea Generale Ordinaria elettiva e all'Assemblea Generale Straordinaria.
- 10 settembre 2020. Termine entro il quale inviare il Comunicato Ufficiale di convocazione dei Delegati all'Assemblea di Categoria degli Atleti e Tecnici.
- 5 o 6 settembre 2020:
 - celebrazione dei Collegi elettorali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza delle Società partecipanti al Campionato professionistico, ai Campionati nazionali dilettanti maschili, ai Campionati nazionali femminili ed ai Campionati regionali,
 - celebrazione dei Collegi elettorali interregionali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici dilettanti.
 - 3. celebrazione delle Assemblee Territoriali per il rinnovo degli Organi direttivi territoriali per il quadriennio 2021/2024 (elezione Presidente Regionale e Consiglio Direttivo).
- 4 e 5 settembre 2020: celebrazione dei Collegi elettorali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici professionisti.
- 29 agosto 2020: data ultima entro la quale pubblicare l'elenco delle candidature presentate per essere eletti Delegati.
- 25 (solo per atleti e tecnici professionisti) /26/27 agosto 2020: scadenza presentazione delle candidature per essere eletti:
 - 1. Delegato all'Assemblea Generale in rappresentanza delle Società;
 - 2. Delegato all'Assemblea Generale in rappresentanza degli Atleti;
 - 3. Delegato all'Assemblea Generale in rappresentanza dei Tecnici;
 - 4. Presidente Regionale;
 - 5. Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale.
- 24 agosto 2020 (se inviato il C.U. di convocazione il 14 agosto 2020). Termine entro il quale poter rinnovare l'affiliazione e acquisire il diritto al voto secondo i Regolamenti federali integrando la lista degli aventi diritto al voto.
- 14 agosto 2020: data ultima per inviare il Comunicato Ufficiale di convocazione dei Collegi elettorali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza delle Società partecipanti al Campionato professionistico, ai Campionati nazionali dilettanti maschili, ai Campionati nazionali femminili ed ai Campionati regionali, per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici e dell'Assemblea Territoriale da parte del Comitato Regionale.

DELIBERA N.2/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.43/2020, assunta dal Presidente federale in data 25 maggio 2020 e ratificata con

propria delibera n.411/2020 in occasione della riunione del 5 giugno 2020, con cui è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie A a.s.2020/2021 delle

Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche;

vista la propria delibera n.461/2020, assunta nella riunione del 26 giugno 2020, con cui è stata

modificata la delibera n.43/2020 sopra citata, prevedendo secondo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate l'adempimento da parte delle Società di ogni obbligazione nei confronti dell'Erario per IRES, IRAP, IVA per i soli periodi relativi al primo e secondo trimestre 2019 ed istituendo l'obbligo della sottoscrizione di una dichiarazione che certifichi l'assenza di eventuali conflitti di

interessi così come previsto nei Regolamenti federali;

visto il Comunicato Ufficiale n.22 del 10 luglio 2020 - Settore Agonistico n.5 con il quale si rende noto

l'elenco delle Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A maschile a.s.2020/2021, predisposto tenuto conto dell'istanza di riposizionamento avanzata dalla Società 012073 Pistoia Basket 2000 srl dalla Serie A alla Serie A2 e deliberata dal Consiglio federale

del 26 giugno 2020;

preso atto della comunicazione della Lega Basket Serie A, pervenuta in data 4 agosto 2020, inerente

l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i Regolamenti di Lega circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2020/2021, che di seguito si riportano: 032072 NEW BASKET BRINDISI S.P.A., 051820 BASKET BRESCIA LEONESSA S.P.A., 000107 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL, 000108 PALLACANESTRO VARESE SPA, 050308 PALL. TRIESTE 2004 SSDARL, 000105 PALLACANESTRO CANTU' SPA, 002821 PALL. REGGIANA SRL, 000220 PALL. VIRTUS SSD A RL UNIPERSONALE, 052934 FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL, 052743 UNIVERSO TREVISO BASKET S.r.I, 000250 POL. DINAMO SRL, 012522 GUERINO VANOLI BASKET SRL, 040716 US VICTORIA LIBERTAS PALL.SSRL, 050294 VIRTUS PALL. BOLOGNA, 051821 AQUILA BASKET TRENTO 2013 SRL, 051534 SSP REYER VENEZIA

MESTRE SRL;

considerato il verbale n.271 della riunione della Com.Te.C., datato 4 agosto 2020;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2020/2021, le seguenti Società:
 - 1. 032072 NEW BASKET BRINDISI S.P.A. BRINDISI (BR)
 - 2. 051820 BASKET BRESCIA LEONESSA S.P.A. BRESCIA (BS)
 - 3. 000107 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL MILANO (MI)
 - 4. 000108 PALLACANESTRO VARESE SPA VARESE (VA)
 - 5. 050308 PALL. TRIESTE 2004 SSDARL TRIESTE (TS)
 - 6. 000105 PALLACANESTRO CANTU' SPA CERMENATE (CO)
 - 7. 002821 PALL. REGGIANA SRL REGGIO NELL'EMILIA (RE)
 - 8. 000220 PALL. VIRTUS SSD A RL UNIPERSONALE ROMA (RM)
 - 9. 052934 FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL BOLOGNA (BO)
 - 10. 052743 UNIVERSO TREVISO BASKET S.r.I TREVISO (TV)
 - 11. 000250 POL. DINAMO SRL SASSARI (SS)
 - 12. 012522 GUERINO VANOLI BASKET SRL CREMONA (CR)
 - 13. 040716 US VICTORIA LIBERTAS PALL.SSRL PESARO (PU)
 - 14. 050294 VIRTUS PALL. BOLOGNA BOLOGNA (BO)
 - 15. 051821 AQUILA BASKET TRENTO 2013 SRL TRENTO (TN)
 - 16. 051534 SSP REYER VENEZIA MESTRE SRL VENEZIA (VE)

DELIBERA N.3/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.44/2020, assunta dal Presidente federale in data 25 maggio 2020 e ratificata con

propria delibera n.412/2020, assunta in occasione della riunione del 5 giugno 2020, con la quale sono stati fissati i parametri di ammissione e permanenza che le Società devono rispettare per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo

2020/2021;

vista la propria delibera n.503/2020 assunta nella riunione del 26 giugno 2020, con la quale è stata

modificata la delibera n.44/2020 sopra citata, limitatamente alla parte in cui si specificano le modalità secondo le quali le Società devono assolvere all'obbligo di presentazione della

fidejussione per la partecipazione al Campionato maschile di Serie A2 a.s.2020/2021;

tenuto conto che la Lega Nazionale Pallacanestro verificherà la conformità del deposito della fideiussione

che dovrà avvenire nei termini stabiliti dalla normativa di ammissione ed invierà alla FIP entro l'8 settembre 2020 l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste per la

presentazione della stessa;

visto il Comunicato Ufficiale n.18 del 10 luglio 2020 - Settore Agonistico n.1 con il quale si rende noto

l'elenco delle Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2020/2021, predisposto tenuto conto delle istanze di riposizionamento avanzate dalle Società A. Costa Imola Basket SSDARL e SSD Fortitudo SRL dalla Serie A2 alla Serie B e

deliberate dal Consiglio federale del 26 giugno 2020;

considerato il verbale n.31 della riunione della Com.Te.C., datato 4 agosto 2020;

visto il Comunicato Ufficiale n.54 del 31 luglio 2020 – Settore Agonistico n.7 riguardante la classifica

delle squadre riserva per il Campionato di Serie A2 a.s.2020/2021;

considerata la propria delibera n.454/2020 assunta nella riunione del 26 giugno 2020, con la quale è stata

stabilita l'esclusiva competenza in unico grado del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in caso di eventuali impugnative avverso i provvedimenti di non ammissione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2020/2021 secondo le disposizioni del codice di Giustizia Sportiva;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A2, anno sportivo 2020/2021, le seguenti Società:
 - 1. 038417 Pallacanestro Mantovana S.S.D.aR.L. MANTOVA (MN)
 - 2. 000517 BERGAMO BASKET 2014 BERGAMO (BG)
 - 3. 051523 Pallacanestro 2.015 FORLI' (FC)
 - 4. 051333 Cestistica Città di San Severo SAN SEVERO (FG)
 - 5. 029331 PALL. BIELLA SSDARL BIELLA (BI)
 - 6. 050009 SSD Orlandina Basket A R.L. CAPO D'ORLANDO (ME)
 - 7. 006220 U.C.C. SRL ssd CASALPUSTERLENGO (LO)
 - 8. 014115 PALL. ORZINUOVI ORZINUOVI (BS)
 - 9. 000602 URANIA BASKET MILANO SSD a R.L. MILANO (MI)
 - 10. 001010 BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL TREVIGLIO (BG)
 - 11. 000240 AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL CASALE MONFERRATO (AL)
 - 12. 037085 EUROBASKET ROMA ROMA (RM)
 - 13. 046078 S.S. NAPOLIBASKET NAPOLI (NA)
 - 14. 052478 KLEB BASKET FERRARA FERRARA (FE)

- 15. 001848 SCALIGERA BASKET VERONA SSDARL VERONA (VR)
- 16. 052763 BASKET SCAFATI 1969 SSDARL SCAFATI (SA)
- 17. 000346 A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET TORTONA (AL)
- 18. 004473 BASKET TORINO S.S.D. A R.L. TORINO (TO)
- 19. 046330 NPC RIETI PALLACANESTRO RIETI (RI)
- 20. 052167 LATINA BASKET S.S.D. A R.L. LATINA (LT)
- 21. 033653 Poderosa Pallacanestro Montegranaro Srl Dil MONTEGRANARO (FM)
- 22. 051944 ROSETO SHARKS ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
- 23. 052446 AMICI PALL. UDINESE SSD ARL UDINE (UD)
- 24. 017207 BK RAVENNA P. MANETTI SSD ARL RAVENNA (RA)
- 25. 012073 PISTOIA BASKET 2000 SRL PISTOIA (PT)
- 26. 000287 C.S. PALL. TRAPANI SSDARL TRAPANI (TP)

L'ammissione è subordinata al deposito della fideiussione che dovrà avvenire nei termini stabiliti dalla normativa di ammissione. Il controllo sul deposito e sulla regolarità della fideiussione è demandato, come da Disposizioni Organizzative Annuali 2020/2021, alla Lega Nazionale Pallacanestro che invierà apposita nota alla FIP entro l'8 settembre 2020.

- Di non ammettere al Campionato di Serie A2, anno sportivo 2020/2021, la Società 051825 Sporting Club Juvecaserta ssd srl - CASERTA (CE)

Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l'ammissione al Campionato di competenza, ai sensi della delibera n.454/2020, assunta nella riunione del 26 giugno 2020, è consentito ad iniziativa della sola Società non ammessa, il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

Le Società "*riserva*" aventi diritto potranno inviare alla FIP l'istanza di ammissione al Campionato di Serie A2 a.s.2020/2021 con la documentazione prevista dai Regolamenti federali.

L'ammissione alla Serie A2 delle Società "riserva" è subordinata al parere della Com.Te.C., e pertanto vengono stabiliti i seguenti termini perentori:

- Entro il 28 agosto 2020 presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione alla Serie A2, anno sportivo 2020/2021, come stabilito dalla delibera n.44/2020, assunta dal Presidente federale del 25 maggio 2020, modificata con delibera n.503/2020 assunta nella riunione del 26 giugno 2020;
- se la Società non avrà rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla delibera sopra citata, verrà informata, entro il 2 settembre 2020, tramite email, dei motivi che determinerebbero l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2;
- a fronte di tali comunicazioni, la Società potrà regolarizzare la posizione <u>entro e non oltre il termine</u> <u>perentorio del 7 settembre 2020</u>, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato;
- entro la data dell'8 settembre 2020 Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, se la Società ha rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile l'eventuale permanenza o l'ammissione alla Lega Nazionale Pallacanestro;
- entro la data del 10 settembre 2020 la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'esito definitivo degli accertamenti.

Il Consiglio federale conferisce espressa delega al Presidente federale, affinché, con propria delibera provveda alla iscrizione al Campionato di competenza della Società che abbia dimostrato di possedere i requisiti o, in caso contrario, provveda alla non ammissione, viste le comunicazioni della Lega riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a proprio carico, nonché sentita la Com.Te.C.

DELIBERA N.4/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'istanza pervenuta in data 5 agosto dalla Società Sporting Club Juvecaserta con la quale è

stato richiesto, nella piena consapevolezza di non aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di ammissione, di essere ammessa al Campionato di Serie A2 maschile "per diritto e titolo" o, in subordine, di essere ricollocata, eventualmente anche in sovrannumero, nel

Campionato Nazionale di Serie B;

vista la delibera n. 44 assunta dal Presidente federale in data 25 maggio 2020, la quale prevede che

"Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con

il Consiglio federale competente a decidere";

vista la propria delibera n 3 con la quale il Consiglio, in considerazione del parere negativo della

Com.Te.C, ha deliberato di non ammettere la società Sporting Club Juvecaserta al Campionato Nazionale di Serie A2 per mancanza dei parametri richiesti dalla relativa normativa di

ammissione;

sentito il parere negativo del Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro in relazione alla richiesta

di ricollocazione nel Campionato Nazionale di Serie B;

DELIBERA

Di non accogliere le richieste di cui all'istanza presentata in data 5 agosto 2020 dalla Società Sporting Club Juvecaserta;

Di invitare la medesima Società, qualora interessata, a presentare richiesta di iscrizione a un Campionato regionale al proprio Comitato territoriale di riferimento, organo federale competente in materia.

DELIBERA N.5/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto la delibera n. 3 del Presidente CIA assunta in data 6 agosto 2020 CU n. 61 CIA 2 stessa data

che, in base all'art. 10 del Regolamento CIA per la nomina dei 3 Organi tecnici dei campionati

nazionali;

ravvisata la necessità di definire gli Organi tecnici CIA per i Campionati nazionali al fine di adempiere a

quanto previsto dai "Criteri di Impiego e valutazione - Norme comportamentali" stabiliti

annualmente dal Consiglio Direttivo CIA,

ravvisata altresì la necessità di impartire agli arbitri in lista per ciascun campionato le direttive specifiche

per l'attività e di provvedere all'aggiornamento tecnico dei tesserati appartenenti alle varie liste;

<u>individuati</u> da parte del Presidente CIA i soggetti idonei a ricoprire gli incarichi di cui sopra;

acquisita la disponibilità per le vie brevi dei soggetti proposti a ricoprire tali incarichi;

DELIBERA

di ratificare la composizione degli Organi Tecnici del CIA per i Campionati nazionali per l'anno sportivo 2020/2021 come di seguito riportato:

Organi Tecnici

Serie A

Responsabile GIANSANTI Marco Designatore **FILIPPINI Massimiliano** Istruttore SEGHETTI Dino Ena

Serie A2 maschile e A1 femminile

Responsabile SABETTA Enrico Designatore **TEODORANI** Maurizio Istruttori **BORRONI** Sergio DI MODICA Giovanni

Serie B maschile e A2 femminile

Responsabile WEIDMANN Luca Designatori AURIEMMA Giovanni VACCARINI Roberto

Istruttori **CAROTI** Gianni

CANESTRELLI Pierpaolo

MORINA Carmelo

DELIBERA N.6/2020

Il Consiglio federale,

lo Statuto ed i Regolamenti federali; <u>visti</u>

<u>visto</u> l'articolo 3 comma 5 lettera a) del Regolamento CIA che prevede la proposta al Consiglio

federale dei componenti del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Arbitri da parte del

Presidente CIA;

vista la propria delibera n. 6/2019, assunta nella riunione del 16 luglio 2019, con la quale è stato

nominato il Sig. Stefano Tedeschi Presidente del CIA fino al termine del presente quadriennio

olimpico;

vista la propria delibera n. 141/2019 assunta in data 21 settembre 2019 con la quale vengono

nominati i sigg. Mauro Pozzana e Luciano Tola, rispettivamente Vicepresidente e Consigliere

del Consiglio Direttivo CIA;

la propria delibera 272/2019 assunta in data 6 dicembre con la quale il sig. Mauro Pozzana è vista

> stato nominato Responsabile dell'Organo Tecnico di Serie A dal 15 dicembre 2019 fino al termine della stagione sportiva e con la quale il sig. Guerrino Cerebuch è stato nominato Consigliere del Consiglio Direttivo CIA dal 15 dicembre 2019 fino al termine del corrente

quadriennio olimpico;

che l'incarico del sig. Mauro Pozzana all'interno dell'Organo Tecnico di Serie A è terminato alla considerato

data del 30 giugno 2020 e che lo stesso ha dato la sua disponibilità a ricoprire nuovamente il

ruolo di Consigliere e Vicepresidente del Consiglio Direttivo CIA nella stagione 2020-2021;

la delibera n. 2 del Presidente del CIA, Comunicato Ufficiale n. 61 - CIA n. 2, assunta in data 6 vista

agosto 2020, con la quale propone la nuova composizione del Consiglio Direttivo CIA;

DELIBERA

di ratificare la composizione del Consiglio Direttivo CIA fino al rinnovo delle cariche elettive federali, come di seguito riportato:

Stefano Tedeschi - Presidente; Mauro Pozzana - Vice presidente; Guerrino Cerebuch e Luciano Tola - Consiglieri;

DELIBERA N.7/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di nominare un designatore per gli Ufficiali di Campo nazionali per la stagione

2020-2021;

visto l'articolo 3 comma 5 lettera g) del Regolamento CIA che prevede la proposta al Consiglio

federale dei designatori da parte del Presidente CIA;

vista la delibera n. 4 del Presidente CIA del 6 agosto 2020 – Comunicato Ufficiale n. 61 CIA n.2 con

cui propone al Consiglio federale il sig. Paolo Leone quale Designatore degli Ufficiali di Campo

nazionali per la stagione sportiva 2020/2021;

acquisita per le vie brevi la disponibilità del soggetto proposto a ricoprire l'incarico;

DELIBERA

di ratificare il nominativo del sig. Leone Paolo quale Designatore degli Ufficiali di Campo nazionali per la stagione sportiva 2020/2021.

DELIBERA N.8/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 46/2020, assunta dal Presidente federale il 30 giugno u.s., con la quale è stata

emanata la lista arbitrale del Campionato di Serie A per l'anno sportivo 2020/2021;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.46/2020, assunta dal Presidente federale il 30 giugno u.s.

DELIBERA N.9/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 47/2020, assunta dal Presidente federale il 30 giugno u.s., con la quale è stata

emanata la lista arbitrale dei Campionati di Serie A2 maschile e A1 femminile per l'anno

sportivo 2020/2021;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.47/2020, assunta dal Presidente federale il 30 giugno u.s.

DELIBERA N.10/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 48/2020, assunta dal Presidente federale il 30 giugno u.s., con la quale è stata

emanata la lista arbitrale dei Campionati di Serie B maschile e A2 femminile per l'anno sportivo

2020/2021;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.48/2020, assunta dal Presidente federale il 30 giugno u.s.

DELIBERA N.11/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 2/2020, assunta dal Presidente federale il 7 luglio u.s., con la quale è stata

integrata, per l'anno sportivo 2020/2021, la lista degli Arbitri di Serie A2 maschile e A1 femminile con il nominativo di Calella Daniele e la lista degli Arbitri di Serie B maschile e A2

femminile con il nominativo di Sartori Giulia;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.2/2020, assunta dal Presidente federale il 7 luglio u.s.

DELIBERA N.12/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.44 assunta dal Presidente federale il 25 maggio 2020 e ratificata con propria

delibera n.412/2020 in occasione della riunione del 6 giugno 2020, con la quale si definiscono i

parametri di ammissione al Campionato maschile di Serie A2 a.s.2020/2021;

vista la propria delibera n.503/2020 assunta in occasione della riunione del 26 giugno 2020 con cui si

modifica la delibera n.44 assunta dal Presidente federale il 25 maggio 2020 e ratificata con propria delibera n.412/2020 in occasione della riunione del 6 giugno 2020, con cui è stata modificata, sulla base della richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro, la norma in cui si specificano le modalità secondo le quali le Società devono assolvere all'obbligo di presentazione della fideiussione per la partecipazione al Campionato maschile di Serie A2

a.s.2020/2021;

<u>visto</u> il punto 1.3.1.4 delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti a.s.2020/2021, in cui si

specificano le modalità secondo le quali le Società devono assolvere all'obbligo di presentazione della fideiussione per la partecipazione al Campionato maschile di Serie A2

a.s.2020/2021;

vista la delibera n.3/2020 assunta dal Presidente federale in data 15 luglio 2020, con cui è stato

approvato il testo tipo di fideiussione bancaria utilizzato dalle Società che devono formalizzare

l'iscrizione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2020/2021;

vista la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 22 luglio 2020, attraverso cui si richiede di concedere la possibilità, alle Società che devono assolvere all'obbligo di

presentazione della fideiussione per la partecipazione al Campionato maschile di Serie A2 a.s.2020/2021 e che abbiano un solo atto transattivo da definire per un importo non superiore a 5.000,00 Euro, di presentare una fideiussione pari all'importo di 100.000,00 Euro, a fronte dei 120.000,00 Euro attualmente indicati, come già previsto nelle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti a.s.2020/2021 per le Società riposizionate o in assenza di lodi ed

esecutività;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere la proposta pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro in data 22 luglio 2020, e pertanto stabilire che, le Società che devono assolvere all'obbligo di presentazione della fideiussione per la partecipazione al Campionato maschile di Serie A2 a.s.2020/2021 e che abbiano un solo atto transattivo da definire per un importo non superiore a 5.000,00 Euro, potranno presentare una fideiussione pari all'importo di 100.000,00 Euro, a fronte dei 120.000,00 Euro attualmente indicati, come già previsto nelle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti a.s.2020/2021 per le Società riposizionate o in assenza di lodi ed esecutività.

DELIBERA N.13/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

considerata

la propria delibera n.195/2019, assunta nella riunione del 25 ottobre 2019, con la quale è stata approvata la modalità di distribuzione dei contributi per le Società partecipanti ai Campionati di Serie A, Serie A2 e Serie B maschile a.s.2019/2020 istituendo il progetto "Ranking", un progetto di premialità volto a riconoscere a 12 Società maschili tra Serie A (le migliori 6), Serie A2 (le migliori 4) e Serie B (le migliori 2), un premio per lo svolgimento dell'attività giovanile e lo sviluppo dei giovani atleti;

<u>vista</u>

la nota inviata in data 24 luglio 2020 dalla Lega Nazionale Pallacanestro con la quale chiede, d'intesa con la Lega Basket Serie A, di stabilire che la graduatoria di accesso al ranking per la stagione sportiva 2020-2021 con due punti:

- accesso alla relativa graduatoria sia consentito alle sole società di LNP che nella stagione corrente parteciperanno ad almeno due campionati giovanili d'eccellenza e due campionati giovanili Gold/regionali di diversa categoria oppure a un campionato di eccellenza e quattro campionati Gold/regionali di diversa categoria;
- le società di LBA saranno tutte ammesse alla graduatoria purché rispettino l'obbligo di partecipare a 4 campionati Under di diversa categoria di cui 3 d'Eccellenza come previsto dall'art. 33 delle D.O.A. Professionistiche 2020-2021;

considerato

altresì che nella nota di cui sopra la Lega Nazionale Pallacanestro, d'intesa con la Lega Basket Serie A, stabilisce che tutta la normativa riguardante il ranking a.s.2020/2021 sia sottoposto all'attenzione del Consiglio federale e inviata a tutte le componenti interessate entro e non oltre il prossimo 30 novembre 2020;

<u>preso atto</u>

dei pareri favorevoli del Consigliere in rappresentanza delle Società professionistiche e del Consigliere in rappresentanza delle Società nazionali non professionistiche;

<u>ritenuta</u>

la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che la graduatoria di accesso al ranking per la stagione sportiva 2020-2021 preveda che:

- le società di LBA saranno tutte ammesse alla graduatoria purché rispettino l'obbligo di partecipare a 4 campionati Under di diversa categoria di cui 3 d'Eccellenza come previsto dall'art. 33 delle D.O.A. Professionistiche 2020-2021
- accesso alla relativa graduatoria sia consentito alle sole società di LNP che nella stagione 2020-2021
 parteciperanno ad almeno due campionati giovanili d'eccellenza e due campionati giovanili
 Gold/regionali di diversa categoria oppure a un campionato di eccellenza e quattro campionati
 Gold/regionali di diversa categoria.

Di stabilire che tutta la normativa riguardante il ranking a.s.2020/2021 sia sottoposto all'attenzione del Consiglio federale e inviata a tutte le componenti interessate entro e non oltre il prossimo 30 novembre 2020.

DELIBERA N.14/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

sentita la relazione del Vice Presidente vicario;

vista il format di evento presentato dall'advisor federale Master Group Sport avente ad oggetto un

torneo di 3x3 ad inviti da svolgersi nella città di Reggio Emilia nel prossimo mese di settembre;

ritenuto opportuno provvedere a rilanciare l'attività del 3x3 dopo la sospensione forzata imposta dalle

misure restrittive volte ad impedire il diffondersi della pandemia da covid-19

DELIBERA

di conferire mandato all'advisor federale Master Group Sport di organizzare il Torneo 3x3 ad inviti da svolgersi nella città di Reggio Emilia nel prossimo mese di settembre, previa presentazione del progetto completo dell'evento corredato del relativo business plan.

DELIBERA N.15/2020

Il Consiglio federale,

vista la delibera n.49/2020, assunta dal Presidente federale il 30 giugno 2020, con cui è stato

modificato il testo del Regolamento Organico adeguando tutti i riferimenti normativi e sono state apportate le necessarie modifiche alle procedure assembleari a seguito del nuovo Regolamento

CONI in materia di ricorsi avverso i voti e le candidature;

condivise le motivazioni a sostegno della deliberazione assunta;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.49/2020, assunta dal Presidente federale il 30 giugno 2020.

DELIBERA N.16/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.192/2019, assunta dal Consiglio federale del 25/10/2019, con la quale

sono stati modificati gli articoli 132, 133 e 134 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

letta la nota prot. 004 del 9 gennaio 2020 inviata dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI con la

quale segnala alcuni emendamenti da apportare alle modifiche avanzate dalla Federazione;

vista la propria delibera 309/2020, assunta dal Consiglio federale del 31/01/2020, con la quale sono

stati modificati gli articoli 132, 133 e 134 del Regolamento Esecutivo Tesseramento al fine di

recepire le modifiche segnalate dal Coni con la nota di cui sopra;

ritenuto opportuno modificare ulteriormente gli articoli sopra menzionati del Regolamento Esecutivo

tesseramento al fine di consentire, oltre i due tesseramenti già previsti, la possibilità di

sottoscrivere un terzo tesseramento per ricoprire un ulteriore ruolo tramite istanza da presentare alla Commissione Tesseramento;

<u>vista</u> la proposta avanzata dall'Ufficio Tesseramento Atleti con la quale, d'intesa con la Segreteria degli organi di Giustizia, chiede di modificare gli articoli 132, 133 e 134 del Regolamento

Esecutivo Tesseramento:

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo degli articoli 132, 133 e 134 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, come di seguito riportato:

Art. 132 Tesseramento per più ruoli

- 1. E' possibile sottoscrivere massimo due tesseramenti per ruoli diversi, in favore della propria Società o per Società diverse e purché per Campionati diversi, salvo i casi particolari disciplinati dai Regolamenti federali.
- 2. L'attività del tesserato per un ruolo, qualora ciò sia consentito, può essere svolta per più campionati a cui partecipa la Società tesserante.
- 3. Il Legale Rappresentante, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, non possono ricoprire ruoli in altre Società, neanche in caso di rapporto di satellitismo. Tra società satelliti è ammessa esclusivamente la contemporaneità dei ruoli di membro del Consiglio direttivo e Dirigente Accompagnatore e/o Dirigente addetto agli arbitri.
- 4. Il Legale Rappresentante, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, possono ricoprire un altro ruolo per la propria Società, oltre a quello di Dirigente Accompagnatore e/o Dirigente addetto agli arbitri. solo se la stessa partecipa esclusivamente a campionati regionali.

Art. 133 Limitazioni e specifiche

- 1. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto nel massimo Campionato di Società partecipanti a Campionati professionistici o nazionali dilettantistici non può essere tesserato, se non diversamente previsto dai Regolamenti federali, a favore di altra Società per un Campionato professionistico o nazionale dilettantistico.
- 2. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto nel massimo Campionato di una Società partecipante a Campionato professionistico o nazionale dilettantistico, può essere tesserato per altro ruolo esclusivamente per Campionati regionali della propria Società o di altra Società.
- 3. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto per Società partecipante a Campionato regionale può essere tesserato per altro ruolo per la propria Società o per altra Società regionale, professionistica o nazionale dilettantistica, purché partecipante a Campionato diverso.
- 4. I tesseramenti in qualità di Istruttore Minibasket, Istruttore Responsabile Minibasket e dirigente Minibasket non rientrano nel computo dei due tesseramenti concessi ai sensi del presente Regolamento, salvo il caso in cui l'istruttore sia iscrivibile a referto come allenatore per campionati agonistici.
- 5. Nei casi di violazione delle norme del presente articolo il tesserato è passibile della sanzione prevista dall'art. 47 R.G.

Art. 134 Eccezioni e procedure

- 1. Il tesseramento per il secondo ruolo, laddove non permesso automaticamente da FipOnline, può essere perfezionato mediante l'"Istanza ruoli multipli" avanzata dalla società tesserante tramite il sistema di FIPonline. L'"Istanza ruoli multipli" disciplinata nel presente comma non è soggetta a contributo salvo diversa ed espressa disposizione.
- 2. Nel caso in cui un tesserato voglia sottoscrivere un ulteriore tesseramento per un ruolo diverso, oltre i due consentiti, dovrà presentare istanza alla Commissione Tesseramento che valuterà la richiesta ai sensi del dettato normativo del presente capo. La richiesta dovrà essere effettuata mediante l'"Istanza ruoli multipli" del sistema di FIPonline ed è soggetta al versamento di un contributo.
- 3. La Commissione Tesseramento, esaminata la richiesta, valutata la liceità rispetto le norme federali, provvede ad autorizzare il tesseramento che potrà così essere perfezionato dai diretti interessati mediante le ordinarie procedure di tesseramento previste dai vigenti Regolamenti federali.
- La Società ed il tesserato, sono gli unici responsabili dei documenti presentati e di quanto dichiarato nell'istanza.

DELIBERA N.17/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.450/2020, assunta in occasione della riunione del 26 giugno 2020, con cui

sono stati modificati gli articoli 144 e 148 del Regolamento Organico rivisitando la struttura del

Settore sanitario federale;

ritenuto di dover provvedere ad adeguare il testo del Regolamento Sanitario alle modifiche del

Regolamento Organico di cui sopra;

visto il Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 18.02.1982, "Norme per la tutela sanitaria

dell'attività sportiva agonistica" (G.U. del 5 marzo 1982, n. 63);

<u>visto</u> l'articolo 5 dello Statuto federale in cui è disciplinato il vincolo sportivo;

visti gli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento Esecutivo Tesseramento in cui

si disciplinano le caratteristiche generali e le tipologie del tesseramento atleti;

visti gli articoli 9 e 13 del Regolamento Sanitario riguardanti i principi della tutela della salute degli

atleti che partecipano all'attività agonistica;

vista la nota prot.000091 dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI con cui segnalano emendamenti

da apportare all'articolo 2 del Regolamento Sanitario federale;

vista la bozza di modifica del testo del Regolamento Sanitario della FIP con cui la Commissione

Carte federali propone l'adeguamento del testo ai nuovi disposti degli articoli 144 e 148 del Regolamento Organico e al Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 18.02.1982, "Norme

per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Medico federale alle modifiche apportate al Regolamento Sanitario

federale;

viste la modifiche degli articoli 2 e 12 del Regolamento Esecutivo Tesseramento avanzate dall'Ufficio

Tesseramento Atleti:

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento perché coerenti con i fini istituzionali, le leggi statuali in

materia e lo Statuto ed i Regolamenti federali vigenti;

DELIBERA

 di approvare, con effetto immediato, le modifiche degli articoli 2 e 12 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, con il seguente testo:

ART. 2 Idoneità alla pratica sportiva

1.OMISSIS

2.L'idoneità è documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento. L'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo, ed In caso di assenza o di interruzione della idoneità stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara sino a quando non venga dichiarato idoneo. Il venir meno dell'idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.

- 3.OMISSIS
- 4.OMISSIS
- 5.OMISSIS

- 6.I Presidenti delle Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo della casella di posta elettronica federale, la Segreteria Generale ed il Settore medico federale della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro atleta, di qualsiasi categoria. ai fini della tempestiva sospensione o revoca del tesseramento.
- 7. OMISSIS
- 8.OMISSIS
- 9.OMISSIS

Art. 12 Tesseramento per Rinnovo d'autorità

- 1.Il rinnovo d'autorità consiste nella conferma la possibilità di rinnovare il del vincolo di tesseramento tra la Società e l'atleta già per questa tesserato, e in età di vincolo ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto federale.
- 2.Il rinnovo d'autorità, prerogativa della Società, può deve essere effettuato solo attraverso il sistema FIP online entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio federale e comunque successivamente al rinnovo dell'affiliazione. Una volta effettuato e confermato definitivamente il rinnovo online e decorso il termine ultimo per effettuarlo, non è più possibile modificare la scelta operata.
- 3.L'atleta non rinnovato è svincolato ed ha diritto di richiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi Società nei tempi e con le modalità annualmente stabilite dalle DOA e dai Regolamenti federali.
- 4.L'atleta rinnovato nazionale da parte di una Società che rinuncia o viene esclusa dal Campionato Nazionale, prima del suo inizio, si intende verrà automaticamente rinnovato come atleta regionale per la stessa Società.
 - di approvare, con effetto immediato, le modifiche al nuovo testo del Regolamento Sanitario federale come di seguito:

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Modifiche aggiornate dal Consiglio federale in data 26 giugno 2020

DEFINIZIONE

- Il Regolamento sanitario della Federazione Italiana Pallacanestro disciplina le esigenze specifiche del Settore Sanitario federale, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, della FIBA e del CONI, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI.

Articolo 1 - STRUTTURA

- 1. Il Settore Sanitario Federale è costituito da:
 - a) la Commissione Medic<mark>o-scientifica</mark>;
 - b) la Commissione Scientifica;
 - c) il Medico Federale:
 - d) i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
 - e) i Medici Fiduciari Regionali;
 - f) i Medici Sociali:
 - g) il Personale Parasanitario.

2. Tutti i componenti del Settore Sanitario federale sono tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro e non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping.

Articolo 2 – COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE MEDICO- SCIENTIFICA

- 1. La Commissione Medico-scientifica, nominata dal Consiglio federale, è composta da un Presidente, che la presiede, (che è il Medico federale) e da quattro otto membri (di cui uno assume la funzione di segretario), scelti tra specialisti in Medicina, Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e/o tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.
- 2. La Commissione Medic<mark>o-scientifica</mark> resta in carica 4 anni coincidenti con per il quadriennio Olimpico, e rappresenta la Federazione nei rapporti con istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive.
- 3. essa La Commissione Medico-scientifica decade automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio federale.

Articolo 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE MEDICO- SCIENTIFICA

- 1. La Commissione Medico-scientifica:
 - a) coordina l'attività del Settore Sanitario federale:
 - b) predispone e propone al Consiglio federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - c) esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
 - d) svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio federale e/o dal Medico federale;
 - e) fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
 - f) propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
 - g) individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva federale;
 - h) promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
 - svolge ricerca scientifica ed indagini di carattere medico negli ambiti e nei campi che richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine definisce protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula proposte provvedendo infine a diffonderne i risultati;
 - j) svolge attività educativo didattica;
 - k) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura scientifica della pallacanestro;
 - svolge azione di supporto, consulenza e di controllo su iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica sugli atleti;
 - m) **esprime pareri e valutazioni su questioni scientifiche.**
- 2. La Commissione Medico-scientifica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio federale in relazione a specifiche problematiche.

Articolo 3 COMMISSIONE SCIENTIFICA

La Commissione Scientifica, nominata dal Consiglio federale, è composta da un Presidente e da altri 4 membri, scelti tra specialisti nelle varie branche mediche e tra esponenti di discipline scientifiche ed esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport;

La Commissione Scientifica resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Scientifica:

- si occupa delle problematiche inerenti l'antidoping con attenzione particolare alla prevenzione;
- svolge ricerca scientifica ed indagini di carattere medico negli ambiti e nei campi che richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine definisce protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula proposte provvedendo infine a diffonderne i risultati;
- svolge attività educativo didattica;
- agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura scientifica della pallacanestro;
- svolge azione di supporto, consulenza e di controllo su iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica sugli atleti:
- esprime pareri e valutazioni su questioni scientifiche.

La Commissione Scientifica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Articolo 4 - MEDICO FEDERALE e MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI

- 1. Il Medico federale è nominato dal Consiglio federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico; decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
- 2. Il Medico federale:
 - a) è Presidente della Commissione Medica della Federazione;
 - a) partecipa alle riunioni della Commissione Medico-Scientifica;
 - b) partecipa, se invitato, alle riunioni del Consiglio federale, in relazione a problematiche pertinenti;
 - c) dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - d) programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
 - e) promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed olimpico;
 - coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
 - g) organizza e dispone, in accordo con i responsabili dei Settori Squadre Nazionali Maschile e Femminile, l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario;
 - h) si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute in base alle leggi vigenti relative ad atleti di interesse nazionale.
 - i) rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.
- 3. Il Medico federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.
- 4. Hedici Addetti alle Squadre Nazionali sono individuati dal Medico federale tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI; sono nominati annualmente dal Consiglio federale.

Articolo 5 – I MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI

- 1. I Medici Addetti alle Squadre Nazionali sono nominati annualmente dal Consiglio federale-su proposta del Medico federale e comunque scelti tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI;
- 2. I Medici Addetti alle Squadre Nazionali sono coloro che si occupano dell'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali.
- I Medici Addetti alle Squadre Nazionali oltre a quanto precisato al precedente comma 1, possono:
 - a) effettuare attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
 - b) prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
 - b) possono partecipare a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale;
 - c) forni<mark>re</mark>, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
 - d) **correlarsi** con il Medico Federale, e quando necessario, con i Medici di Società.

Articolo 6 - MEDICI FIDUCIARI REGIONALI

- Per l'organizzazione del Servizio Sanitario federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medico-scientifica e del Medico federale, nomina per un quadriennio, un Medico Fiduciario Regionale specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario.
- 2. Il Medico Fiduciario Regionale, su indicazione del Presidente del Comitato regionale o del Medico federale provvede a:
 - a) organizzare l'assistenza sanitaria in Regione;
 - b) fornire informazioni e supporto a Società ed atleti afferenti alla propria Regione;
 - c) coordinare i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
 - d) partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
 - e) tenere i rapporti con i Medici sociali della regione.

Articolo 7 - MEDICI SOCIALI

- 1. I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI in qualità di Socio ordinario.
- 2. I Medici delle Società professionistiche devono essere specialisti in Medicina dello Sport ed essere iscritti alla FMSI in qualità di socio ordinario.
- 3. Il Medico Sociale deve:
 - a) vigilare, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme federali in tema sanitario;
 - b) rispettare gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti qualora collabori con una società professionistica;
 - c) adoperarsi nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Articolo 8 - SETTORE PARASANITARIO

- 1. Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori sportivi ecc.).
- 2. Essi sono designati rispettivamente, dal Medico federale per l'attività delle squadre nazionali, dal Medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale e dal Medico societario per le attività societarie.

3. I fisioterapisti o massofisioterapisti che operano per i Settori Squadre Nazionali o che sono tesserati o intendano tesserarsi per le Società affiliate devono essere in possesso dei titoli specificati nell'art. 131 R.E. Tesseramento.

Articolo 9 - OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

- 1. Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
 - a) devono documentare, se richiesto, la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
 - b) devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
 - c) sono tenuti a rispettare lo Statuto e le norme federali;
 - d) si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
 - e) si impegnano al rispetto delle direttive emanate dai rispettivi Settori di competenza e/o dal Medico federale;
 - svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati;
 - g) devono adeguarsi al Decreto Ministeriale del 24 aprile del 2013 relativamente alla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita.

Articolo 10 - TUTELA DELLA SALUTE - OBBLIGHI

- 1. La tutela della salute dei tesserati della FIP è garantita dalla idoneità alla pratica sportiva appositamente certificata in ottemperanza alle leggi emanate dallo Stato Italiano e dalle norme dell'ordinamento sportivo.
- 2. Ai fini della tutela della salute i tesserati FIP sono obbligati a chiedere ed ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva della pallacanestro.
- 3. A tale obbligo sono sottoposti sia i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica, sia i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica.
- 4. Pertanto Ciascun tesserato, ogni anno, prima del suo tesseramento, deve sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi previste dalle leggi in materia, ed ottenere dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva.
- 5. Qualora detto certificato abbia validità limitata ad una scadenza antecedente la conclusione dell'attività sportiva, il tesserato, per proseguire detta attività, dovrà ottenere, prima della scadenza prevista un nuovo certificato di idoneità. In difetto sarà preclusa al tesserato ogni attività di gara e di allenamento.
- 6. E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate la documentazione relativa alla idoneità dei rispettivi tesserati.
- 7. Con il tesseramento, il tesserato autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la propria società ad esibire ed a trasmettere alla FIP la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità, qualora la FIP lo richieda.

Articolo 11 - PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

- 1. E' considerata attività sportiva non agonistica l'attività organizzata dalla FIP e denominata Minibasket maschile e femminile.
- 2. Pertanto Coloro che svolgano le attività di Minibasket, o che intendano iscriversi alla FIP e non abbiano compiuto l'11° anno di età solare, ogni anno, prima dell'iscrizione, devono sottoporsi agli accertamenti indicati nell'art.12 del presente Regolamento e risultare idonei.
- 3. I predetti iscritti, Tutti i tesserati al raggiungimento dell'11º anno di età solare, saranno ritenuti automaticamente svolgenti attività sportiva agonistica, nel rispetto della normativa in tema di età di inizio dell'attività agonistica, e saranno tenuti ad ottemperare immediatamente a quanto previsto dal successivo articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 12 - IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

1. Per essere iscritti Tutti coloro che svolgono od intendano svolgere l'attività sportiva non agonistica della Pallacanestro, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica intesa ad accertare il loro "stato di buona salute". La certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, deve essere redatta in conformità al Modello previsto dal Decreto Legge del 09/08/2013 n. 98 e successive modificazioni e deve essere conservata in originale agli atti della società.

Articolo 13 – DEFINZIONE ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA O COMPETITIVA

- 1. E' considerata attività sportiva agonistica o competitiva l'attività organizzata dalla FIP come riportata nelle DOA (Disposizioni Organizzative Annuali).
- 2. Pertanto Coloro che svolgono la suddetta attività agonistica, o che intendano iscriversi o tesserarsi alla FIP ed abbiano compiuto l'11° anno di età nel corso dell'anno solare, (salvo quanto disposto dal successivo art.15 per coloro che abbiano compiuto il 35° anno di età), e coloro i quali compiranno gli 11 anni nel corso del Campionato a cui sono iscritti, ogni anno, prima dell'iscrizione o del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti indicati all'art.14 e risultare idonei.

Articolo 14 - IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA

- 1. Per essere tesserati, Coloro che svolgono o che intendano svolgere attività agonistica della Pallacanestro devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a:
 - a) visita clinica generale;
 - b) esame completo delle urine;
 - c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo con grado di tolleranza allo sforzo mediante I.R.I.;
 - d) spirografia con rilievo dei seguenti parametri: capacità vitale, volume espiratorio massimo al secondo, indice di Tiffenau, massima ventilazione volontaria.
- 2. La visita clinica generale deve comprendere:
 - a) l'anamnesi;
 - b) le determinazioni del peso corporeo e della statura;
 - c) l'esame obiettivo con particolare riguardo all'apparato locomotore;
 - d) l'esame generico dell'acuità visiva;
 - e) il rilievo della percezione della voce sussurrata a mt. 4 di distanza;
 - f) l'esame generico neurologico.
- Il giocatore o l'arbitro cui venga diagnosticato un trauma cranico, deve sospendere l'attività sportiva ed essere sottoposto a risonanza magnetica nucleare cranica e visita di controllo neurologica prima di riprendere l'attività sportiva. Qualora sorgano dubbi sull'effettiva idoneità alla pratica agonistica del soggetto sottoposto agli accertamenti indicati, il medico visitatore ha la facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e/o strumentali.

Articolo 15 - IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 35° ANNO DI ETA'

- 1. Tutti i soggetti che abbiano compiuto il 35° anno di età, tesserati o che intendano tesserarsi per lo svolgimento di attività sportiva agonistica al fine di ottenere l'idoneità alla pratica sportiva, ogni anno devono, in aggiunta agli accertamenti medici previsti dal precedente art.14, sottoporsi anche ai seguenti esami clinici:
 - a) visita cardiologia;
 - b) test massimale al cicloergometro.
 - c) ecocardiogramma ogni due anni (annuale se presenta reperti clinici da monitorare).

Articolo 16 - CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA

- 1. I certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica sono rilasciati dai medici degli Istituti, dei Centri convenzionati con la Federazione Medico Sportiva Italiana oppure dai medici operanti nelle strutture pubbliche (ASL), nelle strutture private convenzionate, oppure da medici accreditati dalle Regioni o dalle Province Autonome.
- 2. La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere redatta in conformità al modello previsto dal D.M. 18.2.82 e deve essere conservata in originale agli atti della Società per almeno cinque anni.
- 3. La certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (art.42 legge 09/08/2013 n. 98 linee guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014) è rilasciata da Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dai Medici accreditati dalle Regioni o dalle Province Autonome, dai Medici di Medicina Generale e dai Medici Specialisti Pediatri di libera scelta.

Articolo 17 - OBBLIGHI DELLE SOCIETA'

- 1. Le Società affiliate alla FIP sono tenute, sotto la responsabilità civile, penale e sportiva del proprio Legale Rappresentante, al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) ottemperare alle norme del presente Regolamento ed alle Leggi dello Stato che ad esse presiedono, con riferimento agli accertamenti sanitari iniziali ed ai controlli periodici di idoneità;
 - b) conservare ai propri atti in originale il certificato di idoneità alla pratica sportiva e la inerente documentazione relativa a tutti i propri tesserati per almeno 5 anni;
 - c) esibire ed inviare tempestivamente la certificazione e la predetta documentazione, in originale o in copia autentica, alla F.I.P. su richiesta della stessa;
 - d) sono obbligate ad assicurarsi del la dotazione dei dispositivi DAE ed eventuali altri salvavita, e sono inoltre tenute a garantire la relativa formazione al PSS-D per il personale societario (ex DM 24 aprile 2013).

Articolo 18 - IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEGLI ARBITRI

- 1. Gli arbitri in attività ogni anno, prima del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica ed ottenere un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica secondo quanto stabilito dal precedente art.14. Tutti gli arbitri che abbiano compiuto il 40° anno di età che svolgono o intendano svolgere l'attività arbitrale in aggiunta agli accertamenti medici previsti dal precedente art.14 devono sottoporsi obbligatoriamente anche ai seguenti esami clinici:
 - a) visita cardiologia;
 - b) test massimale al cicloergometro;
 - c) <u>ecocardiogramma ogni due anni (annuale se presenta reperti clinici da monitorare).</u>
- I tesserati CIA regionali all'atto del tesseramento annuale, devono inviare il certificato di cui sopra al precedente comma in originale ai Comitati regionali di appartenenza. Il certificato deve essere conservato agli atti del Comitato stesso sotto la responsabilità dei Presidenti regionali.
- 3. Gli arbitri nazionali all'atto del tesseramento annuale, devono inviare il certificato di cui sopra agli Uffici del Comitato Italiano Arbitri (CIA) presso la sede centrale della FIP in originale e nei termini previsti per il tesseramento; il certificato sarà conservato agli atti della Segreteria del CIA per 5 anni.

Articolo 19 - IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEI MINIARBITRI

1. I Miniarbitri, che svolgono od intendono svolgere l'attività federale per essi prevista, indipendentemente dall'età, ogni anno, prima del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica ed ottenere un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo

- quanto stabilito dal precedente art.14.
- 2. I Miniarbitri all'atto del tesseramento annuale devono inviare il certificato di cui sopra in originale ai Comitati regionali di appartenenza. Il certificato deve essere conservato per 5 anni agli atti del Comitato stesso sotto la responsabilità dei Presidenti regionali.

Articolo 20 - INFRAZIONI e SANZIONI

1. Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, costituisce grave violazione del principio di lealtà e correttezza e come tale è soggetto alla disciplina ed alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Articolo 21 - DECORRENZA REGOLAMENTARE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

DELIBERA N.18/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 1 comma 373 della legge n.205 del 27 dicembre 2017 che prevede l'istituzione presso il CONI del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 ed i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2018, 27 giugno 2019 e 24 febbraio 2020;

visto il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato in data 10 luglio 2018 dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n.1596, che ha adottato i principi regolatori della materia e delle successive modifiche apportate dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n.1630 del 26 febbraio 2019 e con delibera n.1649 del 29 ottobre 2019, e dalle ulteriori modifiche apportate dalla Giunta Nazionale con delibera n. 127 del 14 maggio 2020;

visto il Regolamento agenti sportivi di pallacanestro, approvato con propria delibera n.417/2019, assunta nella riunione del 10 maggio 2019, e successivamente modificato con propria delibera n.89/2019, assunta nella riunione del 16 luglio 2019;

in particolare della necessità di uniformare il Regolamento agenti sportivi di pallacanestro al Regolamento CONI agenti sportivi a seguito delle sostanziali modifiche apportate al Regolamento CONI agenti sportivi dalla Giunta Nazionale con la deliberazione n.127 del 14 maggio 2020 sopra citata;

<u>esaminata</u> la proposta della Commissione federale agenti sportivi di pallacanestro, inerente la revisione del testo del Regolamento agenti sportivi di pallacanestro al fine di uniformarlo alla normativa contenuta nel Regolamento CONI agenti sportivi;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la revisione del testo del Regolamento agenti sportivi di pallacanestro, come riportato in allegato.

DELIBERA N.19/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta, datata 22 luglio 2020, da parte del signor Diop Khalifa Babacar, con cui richiede, in

deroga ai vigenti Regolamenti federali, il tesseramento per il campionato nazionale di serie B

maschile;

considerato che l'articolo 14 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede al comma 2 che "il

tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici [...] è consentito per gli atleti senior che abbiano preso parte, per almeno quattro anni, ai sensi dell'art.26 del presente Regolamento, ai Campionati federali di attività giovanile" ed al comma 4 che "Chiunque abbia sottoscritto un primo tesseramento federale dalla stagione sportiva 2004/2005 o precedenti e sia stato tesserato per almeno otto stagioni sportive, anche non consecutive, per Affiliate FIP,

può tesserarsi per un Campionato Nazionale non professionistico [...]";

considerato pertanto, che la richiesta di cui sopra è rivolta allo scopo di ottenere dal Consiglio federale un

provvedimento in deroga al citato articolo 14 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

<u>esaminata</u> la relazione resa dal competente Ufficio Tesseramento Atleti sul caso in esame;

ritenuto che non sussistano, nel caso di specie, ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per

disporre la deroga richiesta anche a fronte della valutazione degli interessi generali della

Federazione e di quelli comunque contrapposti all'interesse particolare rappresentato;

DELIBERA

di respingere, per le motivazioni in premessa, la richiesta del signor Diop Khalifa Babacar, datata 22 luglio 2020, conferendo mandato gli Uffici federali per le comunicazioni e gli adempimenti consequenti.

DELIBERA N.20/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la lettera indirizzata al Presidente federale datata 27 maggio 2020, pervenuta da parte della

signora Sofia Laura Roma, cittadina italiana nata a New York il 21.11.1996, con cui richiede il

riconoscimento della formazione italiana;

considerato che l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento definisce atleti con formazione

italiana coloro che abbiano partecipato a Campionati giovanili FIP per almeno quattro stagioni

sportive;

rilevato altresì che l'atleta Sofia Laura Roma nel periodo della sua permanenza negli Stati Uniti ha

partecipato, tra il 2011 e il 2015, a numerose competizioni giovanili e senior Ufficiali FIBA tra cui

la FIBA Americas Women's Championship con la maglia dello stato del Porto Rico;

l'articolo 22 del Book 3 delle FIBA Internal Regulations il quale stabilisce che un'atleta che abbia partecipato a Competizioni Ufficiali FIBA dopo il compimento del diciassettesimo anno di età a

favore della rappresentativa di uno Stato, non possa giocare successivamente per la Nazionale

di un altro Paese;

considerato pertanto, che ai sensi della normativa FIBA sopra citata, l'atleta Sofia Laura Roma non risulta

essere in possesso del requisito dell'eleggibilità per la Nazionale Italiana;

<u>esaminata</u> la relazione resa dal competente Ufficio Tesseramento Atleti sul caso in esame;

ritenuto che non sussistano, nel caso di specie, ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per

disporre la deroga richiesta anche a fronte della valutazione degli interessi generali della

Federazione e di quelli comunque contrapposti all'interesse particolare rappresentato;

DELIBERA

di respingere, per le motivazioni in premessa, la richiesta della signora Sofia Laura Roma, datata 27 maggio 2020, conferendo mandato gli Uffici federali per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

<u>visto</u>

DELIBERA N.21/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.3/2020, assunta dal Presidente federale in data 15 luglio 2020, con la quale si

approvano i testi delle fidejussioni per i Campionati di Serie A2 e B Maschile per l'anno sportivo

2020/2021;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.3/2020, assunta dal Presidente federale in data 15 luglio 2020.

DELIBERA N.22/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.50/2020, assunta dal Presidente federale in data 27 luglio 2020, con la quale è

stata modificata la propria delibera n. 505/2020 assunta dal Consiglio Federale il 26 giugno 2020

relativa all'integrazione dell'articolo 9 del R.E. gare sulla classificazione delle riserve;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.50/2020, assunta dal Presidente federale in data 27 luglio 2020.

DELIBERA N.23/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto del buon esito della programmazione dei Campionati di Serie A2 e di Serie B maschile per

l'anno sportivo 2020/2021;

esaminata la proposta presentata dalla Lega Nazionale Pallacanestro relativa alle date di svolgimento dei

Campionati Nazionali di Serie A2 e B maschile per l'anno sportivo 2020/2021;

<u>acquisito</u> il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le date di svolgimento dei Campionati di Serie A2 e Serie B maschile per l'anno sportivo 2020/2021 come di seguito riportato:

Date e formule Campionati Maschili



QUALIFICAZIONE

	ANDATA		G.	RITORNO		
D	15 novembre	2020	1	17 gennaio	2021	D
D	22 novembre	2020	2	24 gennaio	2021	D
MER	25 novembre	2020	3	27 gennaio	2021	MER
D	29 novembre	2020	4	31 gennaio	2021	D
D	6 dicembre	2020	5	7 febbraio	2021	D
MER	9 dicembre	2020	6	10 febbraio	2021	MER
D	13 dicembre	2020	7	14 febbraio	2021	D
MER	16 dicembre	2020	8	17 febbraio	2021	MER
D	20 dicembre	2020	9	21 febbraio	2021	D
D	27 dicembre	2020	10	28 febbraio	2021	D
D	3 gennaio	2021	11	7 marzo	2021	D
MER	6 gennaio	2021	12	14 marzo	2021	D
D	10 gennaio	2021	13	21 marzo	2021	D

FASE A OROLOGIO

	ANDATA		G.	RITORNO		
D	28 marzo	2021	1	18 aprile	2021	D
D	11 aprile	2021	2	25 aprile	2021	D

COPPA ITALIA 2-3-4 APRILE 2021

SERIE B

QUALIFICAZIONE

	ANDATA		G.	RITORNO		
D	15 novembre	2020	1	7 febbraio	2021	D
D	22 novembre	2020	2	14 febbraio	2021	D
MER	25 novembre	2020	3	17 febbraio	2021	MER
D	29 novembre	2020	4	21 febbraio	2021	D
D	6 dicembre	2020	5	28 febbraio	2021	D
MER	9 dicembre	2020	6	3 marzo	2021	MER
D	13 dicembre	2020	7	7 marzo	2021	D
D	20 dicembre	2020	8	14 marzo	2021	D
D	3 gennaio	2021	9	21 marzo	2021	D
MER	6 gennaio	2021	10	28 marzo	2021	D
D	10 gennaio	2021	11	11 aprile	2021	D
MER	13 gennaio	2021	12	14 aprile	2021	MER
D	17 gennaio	2021	13	18 aprile	2021	D
D	24 gennaio	2021	14	25 aprile	2021	D
D	31 gennaio	2021	15	2 maggio	2021	D

COPPA ITALIA 2-3-4 APRILE 2021

DELIBERA N.24/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro pervenuta in data 4 agosto 2020, inerente la

formula e le date di svolgimento della Supercoppa di Serie A2 e B maschile a.s. 2020/2021;

acquisito il parere favorevole espresso dal Coordinatrore del Settore Agonistico;

<u>ritenuta</u> la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la formula e le date di svolgimento della Supercoppa di Serie A2 e B maschile a.s. 2020/2021 come riportato nel prospetto allegato che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.25/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2020/2021;

esaminata la proposta pervenuta dalla Lega Basket Femminile in data 6 agosto u.s., relativa alla formula e

al calendario della Supercoppa di Serie A1 Femminile 2020;

<u>acquisito</u> il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

<u>ritenuta</u> la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la formula e il calendario relativi alla Supercoppa di Serie A1 Femminile 2020, come di seguito riportato:

Supercoppa Serie A1 Femminile

"Final Eight":

Squadre ammesse:

gruppo A

Le prime 4 squadre della classifica finale del <u>Campionato Italiano di Serie A1 femminile</u> a.s. 2019/2020 pubblicata da FIP che si siano regolarmente iscritte al Campionato Italiano Femminile di Serie A1 stagione sportiva 2020/2021.

gruppo B

Le prime 4 squadre della classifica al termine del girone di andata del Campionato Italiano di Serie A1 femminile a.s. 2019/2020 classificatesi per la Coppa Italia 2020 che si siano regolarmente iscritte al Campionato Italiano Femminile di Serie A1 stagione sportiva 2020/2021. Nel caso di squadre già presenti nel gruppo A si darà precedenza alle squadre con miglior classifica al termine del Girone di Andata del suddetto Campionato.

Formula

Le squadre sui affronteranno secondo il seguente ordine:

Quarti: gara 1 1° class. gruppo A – 4° class. gruppo B gara 2 2° class. gruppo A – 3° class. gruppo B gara 3 1° class. gruppo B - 4° class. gruppo A gara 4 2° class. gruppo B - 3° class. gruppo A Semifinale: gara 5 vincente gara 1 – vincente gara 4

gara 6 vincente gara 3 - vincente gara 2

Finale: vincente gara 5 - vincente gara 6

Campo da gioco: sede indicata dalla Legabasket Femminile

Periodo: 24-26-27 settembre 2020

Manifestazione gestita dalla Legabasket Femminile secondo apposito regolamento

SUPERCOPPA 2020 - Serie A1 Femminile

Località SCHIO

QUARTI DI FINALE (24 settembre 2020)

- ❖ UMANA REYER VENEZIA GRUPPO SCOTTI EMPOLI
- ❖ PASSALACQUA RAGUSA ALLIANZ SESTO S.GIOVANNI
- ❖ IND.FILA S.M.LUPARI GESAM GAS LUCCA
- ❖ FAMILA SCHIO Pall.VIGARANO MAINARDA

SEMIFINALI (26 settembre 2020)

Semifinale 1

Vincente UMANA REYER VENEZIA - GRUPPO SCOTTI EMPOLI vs Vincente IND.FILA S.M.LUPARI - GESAM GAS LUCCA

Semifinale 2

Vincente FAMILA SCHIO - Pall.VIGARANO MAINARDA Vs Vincente PASSALACQUA RAGUSA - ALLIANZ SESTO S.GIOVANNI

FINALE (27 settembre 2020)

Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

GRUPPO A

Schio

Reyer

Ragusa

S.M.Lupari

GRUPPO B

Lucca

Geas

Empoli

Vigarano

Broni (riserva)

Costamasnaga (riserva)

DELIBERA N.26/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2020/2021;

esaminata la proposta pervenuta dalla Lega Basket Femminile in data 6 agosto u.s., relativa al calendario

della Coppa Italia di Serie A2 Femminile 2020;

<u>acquisito</u> il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

<u>ritenuta</u> la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il calendario relativo alla Coppa Italia di Serie A2 Femminile 2020, come di seguito riportato:

COPPA ITALIA 2020 - Serie A2 Femminile

Località MONCALIERI

QUARTI DI FINALE (25 settembre 2020)

- ❖ CA CARISPEZIA CESTISTICA SPEZZINA vs ECODENT POINT MEP ALPO
- ❖ PARKING GRAF CREMA vs LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE
- ❖ E-WORK FAENZA vs MAPP TOOLS BLACKIRON CARUGATE
- AKRONOS MONCALIERI vs CUS Cagliari

SEMIFINALI (26 settembre 2020)

Semifinale 1

Vincente AKRONOS MONCALIERI-LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE vs Vincente CA CARISPEZIA CESTISTICA SPEZZINA vs ECODENT POINT MEP ALPO

Semifinale 2

Vincente E-WORK FAENZA vs MAPP TOOLS BLACKIRON CARUGATE
Vs Vincente PARKING PARKING GRAF CREMA vs LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE

FINALE (27 settembre 2020)

❖ Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

Girone A

- 1 Moncalieri
- 2 Crema
- 3 Alpo
- 4 Carugate

Girone SUD

- 1 Faenza
- 2 LaSpezia
- 3 Umbertide
- 4 CUS Cagliari

DELIBERA N.27/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>viste</u> le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2020/2021;

esaminata la proposta relativa alla composizione dei gironi per il Campionato di Serie A2 maschile

avanzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro in occasione della riunione svoltasi in

videoconferenza in data 4 agosto 2020;

acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento:

DELIBERA

di disporre la composizione dei gironi del Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2020/2021, come di seguito riportato:

Serie A2 Maschile

GIRONE A		
052446	AMICI PALL. UDINESE SSD ARL - UDINE	FRIULI
038417	PALLACANESTRO MANTOVANA S.S.D. A R.L MANTOVA	LOMBARDIA
000517	BERGAMO BASKET 2014	LOMBARDIA
006220	U.C.C. SRL SSD - CASALPUSTERLENGO (LO)	LOMBARDIA
014115	PALL. ORZINUOVI	LOMBARDIA
000602	URANIA BASKET MILANO SSD A R.L.	LOMBARDIA
001010	BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG)	LOMBARDIA
029331	PALL. BIELLA SSDARL	PIEMONTE
055503	J BASKET MONFERRATO SSD ARL - CASALE MONFERRATO (AL)	PIEMONTE
000346	A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL)	PIEMONTE
004473	BASKET TORINO S.S.D. A R.L.	PIEMONTE
050009	SSD ORLANDINA BASKET A R.L CAPO D'ORLANDO (ME)	SICILIA
000287	C.S. PALL. TRAPANI SSDARL	SICILIA
001848	SCALIGERA BASKET VERONA SSDARL	VENETO

GIRONE B		
055508	CHIETI BASKET 1974 S.S.D. A R.L.	ABRUZZO
046078	S.S. NAPOLIBASKET - NAPOLI	CAMPANIA
052763	BASKET SCAFATI 1969 SSDARL	CAMPANIA
017207	BK RAVENNA P. MANETTI SSD ARL	EMILIA-ROMAGNA
052462	BENEDETTO XIV SSDARL - CENTO (FE)	EMILIA ROMAGNA
052478	KLEB BASKET FERRARA	EMILIA-ROMAGNA
051523	PALLACANESTRO 2.015 - FORLI'	EMILIA-ROMAGNA
052167	LATINA BASKET S.S.D. A R.L.	LAZIO
055513	STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY AA R.L ROMA	LAZIO
046330	NPC RIETI PALLACANESTRO	LAZIO
037085	EUROBASKET ROMA	LAZIO
051333	CESTISTICA CITTA' DI SAN SEVERO	PUGLIA
012073	PISTOIA BASKET 2000 SRL	TOSCANA

DELIBERA N.28/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2020/2021;

esaminata la proposta relativa alla composizione dei gironi per il Campionato di Serie B maschile avanzata

dalla Lega Nazionale Pallacanestro in occasione della riunione svoltasi in videoconferenza in

data 4 agosto 2020;

acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

<u>ritenuta</u> la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre la composizione dei gironi del Campionato di Serie B maschile per l'anno sportivo 2020/2021, come di seguito riportato:

Serie B maschile

GIRONE A		
055139	RINASCITA BASKET RIMINI S.S.D.R.L.	EMILIA ROMAGNA
000751	A. COSTA IMOLA BASKET SSDARL	EMILIA ROMAGNA
019439	A.S.D. NEW FLYING BALLS - OZZANO DELL'EMILIA (BO)	EMILIA ROMAGNA
052308	TIGERS CESENA - FORLI'	EMILIA ROMAGNA
054509	RAGGISOLARIS FAENZA SSD A RL	EMILIA ROMAGNA
000241	OLIMPO BASKET ALBA	PIEMONTE
005542	FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.	PIEMONTE
034253	OLEGGIO MAGIC BASKET	PIEMONTE
054285	FORTITUDO ALESSANDRIA	PIEMONTE
035112	LIBERTAS LIVORNO 1947	TOSCANA
000383	USE BASKET - EMPOLI (FI)	TOSCANA
000389	BASKET CECINA	TOSCANA
001088	A.S.DIL. C.S. ETRUSCA BASKET - SAN MINIATO (PI)	TOSCANA
055149	S.S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L.	TOSCANA
055379	UNIONE SPORTIVA PINO BASKET FIRENZE	TOSCANA
051196	BASKET GOLFO - PIOMBINO (LI)	TOSCANA

GIRONE B		
054693	BOLOGNA BASKET 2016	EMILIA ROMAGNA
028771	PALLACANESTRO PIACENTINA SDRL - PIACENZA	EMILIA ROMAGNA
050402	A.S.D. PALLACANESTRO FIORENZUOLA 1972 - FIORENZUOLA D'ARDA (PC)	EMILIA ROMAGNA
000109	ROBUR ET FIDES POL. DIL VARESE	LOMBARDIA
000466	SANGIORGESE BASKET SSDRL - SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)	LOMBARDIA
007095	G.S. DIL. CORONA PLATINA - PIADENA DRIZZONA (CR)	LOMBARDIA
020614	OMNIA BASKET - PAVIA	LOMBARDIA
023164	PALLACANESTRO CREMA	LOMBARDIA
036427	NUOVA PALL. OLGINATE	LOMBARDIA
042009	NUOVA PALL. VIGEVANO 1955	LOMBARDIA
044480	PALL. BERNAREGGIO 99	LOMBARDIA
047869	JU.VI. CREMONA BASKET 1952 S.S.D. A.R.L.	LOMBARDIA
008983	FORTITUDO BASKET - RAGUSA	SICILIA
000370	S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO	SICILIA
044156	GREEN BASKET 99 - PALERMO	SICILIA
054047	CESTISTICA TORRENOVESE AQUILA NEBRODI - TORRENOVA (ME)	SICILIA

GIRONE C		
055516	PALLACANESTRO ROSETO S.S.D. A R.L.	ABRUZZO
050258	ASD GIULIANOVA BASKET 85	ABRUZZO
054432	TERAMO BASKET 1960	ABRUZZO
000217	FALCONSTAR BASKET A.S.DIL MONFALCONE (GO)	FRIULI V. GIULIA
055520	UNITED EAGLES BASKETBALL SSDARL - UDINE	FRIULI V. GIULIA
001427	AURORA BASKET JESI SSDARL	MARCHE
006300	PALL. SENIGALLIA	MARCHE
007205	VIRTUS BASKET - CIVITANOVA MARCHE (MC)	MARCHE
023010	G.S.D. IL CAMPETTO - ANCONA	MARCHE
051653	JANUS BASKET FABRIANO	MARCHE
054324	S.S.SUTOR BASKET MONTEGRANARO	MARCHE
005777	PALLACANESTRO VICENZA 2012	VENETO
032275	VIRTUS BASKET PADOVA	VENETO
051536	ASD UNIONE BASKET PADOVA	VENETO
052460	RUCKER SANVE S.S.D.R.L SAN VENDEMIANO (TV)	VENETO
052745	BASKET MESTRE 1958 S.S.D. A R.L VENEZIA (VE)	VENETO

GIRONE D		
052442	OLIMPIA MATERA SRLSSD	BASILICATA
055392	MASTRIA SPORT ACADEMY - CATANZARO	CALABRIA
055355	ASD PALLACANESTRO VIOLA SUPPORTERS TRUST - REGGIO CALABRIA	CALABRIA
000204	S.S. FELICE SCANDONE SPA - AVELLINO	CAMPANIA
038104	A.D. PALLACANESTRO PARTENOPE - NAPOLI	CAMPANIA
046751	VIRTUS ARECHI SALERNO	CAMPANIA
047198	A.DIL. VIRTUS POZZUOLI	CAMPANIA
044075	LUISS - ROMA	LAZIO
055502	S.S.D. REAL SEBASTIANI RIETI S.R.L.	LAZIO
052727	VIRTUS TSB 2012 CASSINO	LAZIO
052764	FORMIA BASKETBALL A.S.D.	LAZIO
052453	A.S.D. PALL. MOLFETTA	PUGLIA
003021	A.D. CUS JONICO BASKET - TARANTO	PUGLIA
037945	NUOVA PALL. NARDO'	PUGLIA
051529	A.S.D. TALOS BASKET RUVO - BISCEGLIE (BT)	PUGLIA
052425	SSDARL LIONS BASKET BISCEGLIE	PUGLIA

DELIBERA N.29/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>viste</u> le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2020/2021;

esaminata la proposta relativa alla composizione dei gironi per il Campionato di Serie A2 femminile

avanzata dalla Lega Basket Femminile pervenuta in data 6 agosto 2020;

acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

<u>ritenuta</u> la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre la composizione dei gironi del Campionato di Serie A2 femminile per l'anno sportivo 2020/2021, come di seguito riportato:

Serie A2 Femminile

GIRONE NORD		
054014	LIBERTAS SPORTING BASKET SCHOOL ASD - UDINE	FRIULI V. GIULIA
023172	A.DIL.BASKET TEAM CREMA	LOMBARDIA
051507	A.S.D. PALL. SANGA MILANO	LOMBARDIA
000182	G.S. DIL. EDELWEISS - ALBINO (BG)	LOMBARDIA
046235	BASKET 2000 SAN GIORGIO A.DIL MANTOVA	LOMBARDIA

001514	A.S. DIL. BASKET CARUGATE	LOMBARDIA
015184	B C CASTELNUOVO SCRIVIA ASD	PIEMONTE
003888	LIB. MONCALIERI	PIEMONTE
001053	BCB BASKET CLUB BOLZANO A.S.D.	TRENTINO
000154	A.S.DIL. VICENZA	VENETO
044379	ALPO BASKET A.S.D VILLAFRANCA DI VERONA (VR)	VENETO
009056	A.S.D. BASKET SARCEDO	VENETO
005832	A.S.D. PONZANO BASKET - PONZANO VENETO (TV)	VENETO
051236	LUPE S. MARTINO A.D SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	VENETO

GIRONE SUD		
052490	FAENZA BASKET PROJECT GIRLS	EMILIA ROMAGNA
052534	A.S.D. SOC CESTISTICA SPEZZINA - LA SPEZIA	LIGURIA
050367	A.DIL. BRIXIA BASKET - BRESCIA	LOMBARDIA
016950	A.S.DIL. FE.BA CIVITANOVA - CIVITANOVA MARCHE (MC)	MARCHE
000152	A.S.D. CUS CAGLIARI	SARDEGNA
003928	G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE - SELARGIUS (CA)	SARDEGNA
001220	S.S. VIRTUS CAGLIARI A.S.D.	SARDEGNA
052793	ASD ALMA BASKET PATTI	SICILIA
050591	POL. DIL. A.GALLI BASKET - SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)	TOSCANA
025521	G.S. JOLLY ACLI BASKET A.S.D LIVORNO	TOSCANA
054440	NICO BASKET FEMMINILE - PONTE BUGGIANESE (PT)	TOSCANA
054735	PALLACANESTRO FEMMINILE FIRENZE	TOSCANA
048301	PALL. BOLZANO-BASKETBALL BOZEN	TRENTINO
051513	A.S.D. PALL. FEMM. UMBERTIDE	UMBRIA

DELIBERA N.30/2020

Il Consiglio federale,

visti lo statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non è stato possibile svolgere gli

annuali corsi nazionali per l'acquisizione della qualifica di "Istruttore Giovanile", "Allenatore", "Allenatore Nazionale" e "Preparatore Fisico", né gli esami di recupero per i tesserati ritenuti

"non idonei" ai corsi nazionali svoltisi nel luglio 2019;

visto che per gli annuali corsi nazionali allenatori erano state acquisite le iscrizioni ai pre esami di

ammissione in programma nei mesi di marzo/aprile u.s., e che per il 16° Corso Preparatori Fisici era stato programmato lo svolgimento della seconda fase nel mese di aprile u.s., ma tutte le attività di cui sopra sono state poi annullate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19;

preso atto della e-mail inviata dal Settore Organizzazione Territoriale in data 26 giugno u.s., con la quale

veniva comunicato ai Presidenti dei Comitati Regionali F.I.P. che il Comitato Nazionale Allenatori (di seguito "C.N.A.") avrebbe preso in esame istanze di deroghe di tesserati che aventi titolo a frequentare il secondo anno per il conseguimento della qualifica "Allenatore" od il corso di "Allenatore Nazionale", che richiedano autorizzazione, per il solo anno sportivo 2020/2021, per allenare a favore di una Società in un Campionato che preveda la qualifica

maggiore;

considerato che nella mail di cui sopra si invitavano, inoltre, tutti Presidenti Regionali a non programmare i

corsi base per allenatori fino a quando le autorità governative competenti non avrebbero

garantito la piena ripresa delle attività;

vista la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A., volta a concedere ai Comitati Regionali la possibilità

di attivare i corsi territoriali di "Allievo Allenatore" ed "Allenatore di Base" sulla base delle nuove guide elaborate dal Responsabile Tecnico C.N.A., Andrea Capobianco, che prevedono una prima parte di lezioni da svolgere esclusivamente online, ed una seconda parte di lezioni pratiche da svolgere in palestra non appena le autorità governative competenti garantiranno la

piena ripresa delle attività;

considerato che anche i corsi per l'acquisizione della qualifica di "Preparatore Fisico di Base" prevedono una

prima parte di lezioni da svolgere esclusivamente online, ed una seconda parte di lezioni

pratiche;

ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di demandare al C.N.A. la valutazione di eventuali istanze di deroga che perverranno da parte dei tesserati iscritti ai pre esami di ammissione ai corsi "Istruttore Giovanile", "Allenatore", "Allenatore Nazionale" e "Preparatore Fisico", in programma nei mesi di marzo/aprile u.s. e poi annullati, e da parte dei tesserati ritenuti "non idonei" ai corsi nazionali svoltisi nel luglio 2019, volte ad ottenere la possibilità di essere tesserati gare, per la sola stagione sportiva 2020/2021, a favore di una Società in un Campionato che preveda la qualifica maggiore.

Di consentire ai Comitati Regionali F.I.P. che ne facessero richiesta di attivare, dal 1° ottobre p.v., i corsi per l'acquisizione della qualifica di "Allievo Allenatore", "Allenatore di Base" e "Preparatore Fisico di Base" secondo le linee guida che invierà il C.N.A.; suddetti corsi, qualora l'evoluzione della pandemia in atto lo consenta, dovranno concludersi, con i relativi esami abilitativi, entro il 31 dicembre 2020.

DELIBERA N.31/2020

Il Consiglio federale,

visti lo statuto ed i Regolamenti federali;

visti in particolare il punto 167 delle D.O.A. Professionisti e 225 delle D.O.A. Tesseramento

2020/2021:

considerato che nei Campionati Nazionali di Serie A Professionistico, Serie A2, Serie B e A1/F è

obbligatoria la nomina del Responsabile del Settore Giovanile, e che il Responsabile del Settore Giovanile ha l'obbligo di essere iscritto in lista elettronica ed a referto per almeno 14 partite in uno o più Campionati Giovanili a cui prende parte la società con la quale è in essere il tesseramento, e deve obbligatoriamente partecipare ad un Clinic per allenatori di Settore Giovanile organizzato dalla F.I.P. ed a n.2 allenamenti organizzati nell'ambito dei Centri Tecnici

Federali;

vista la delibera n.426 assunta dal Consiglio federale del 5 giugno 2020, con la quale sono stati

sospesi gli obblighi previsti per i Responsabili del Settore Giovanile per la stagione sportiva

2019/2020;

preso atto che, prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella stagione sportiva 2019/2020 è

stato organizzato un Clinic per allenatori di Settore Giovanile, svoltosi a Pesaro il 15 febbraio

u.s. ed a cui hanno preso parte circa 70 Responsabili del Settore Giovanile;

vista la richiesta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a ritenere valida la partecipazione al Clinic per

allenatori del Settore Giovanile, svoltosi a Pesaro il 15 febbraio u.s., per i Responsabili del Settore Giovanile che ricopriranno il medesimo ruolo anche nella stagione sportiva 2020/2021,

e che eventualmente non avessero la possibilità di prendere parte ad un nuovo clinic;

<u>ritenuta</u> la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ritenere valida la partecipazione al Clinic per allenatori del Settore Giovanile, svoltosi a Pesaro il 15 febbraio u.s., per i Responsabili del Settore Giovanile che ricopriranno il medesimo ruolo anche nella stagione sportiva 2020/2021, e che eventualmente non avessero la possibilità di prendere parte ad un nuovo clinic.

DELIBERA N.32/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art.22 del Regolamento del C.N.A.;

vista la delibera n.120 del 16 luglio 2019, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto

di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2019/2020;

considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A., volta ad emanare le disposizioni per il Progetto di

Aggiornamento Obbligatorio 2020/2021;

ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo CNA meritevole di accoglimento:

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni, per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2020/2021:

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ALLENATORI ED I PREPARATORI FISICI DI PALLACANESTRO 2020-2021

1. PREMESSA

L'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori deve svolgersi attraverso un percorso di formazione continua, alla luce della costante evoluzione delle tematiche più attuali, legate all'insegnamento della pallacanestro.

Il CNA di conseguenza prosegue nella strada intrapresa confermando il progetto di aggiornamento, pur apportando allo stesso alcune modifiche.

Va ricordato che: progettare l'aggiornamento implica chiarezza degli obiettivi da raggiungere, fiducia nella capacità propositiva e di scelta dei collaboratori di progetto, sicurezza della rispondenza dei docenti ai bisogni di miglioramento dei discenti.

Ne deriva che la serietà nell'affrontare la progettazione di un aggiornamento è un requisito imprescindibile sia per rispetto di coloro che chiedono di lasciare le riunioni arricchiti di nuove competenze e sia per la Federazione che garantisce la rispondenza di ciò che programma e alla finalità che si propone.

2. OBIETTIVI

Il **PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO** (**PAO**) ha come obiettivo prioritario quello di dare continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso.

Pertanto la finalità è di invogliare gli allenatori a migliorare le proprie competenze attraverso una costante partecipazione alle attività di aggiornamento.

3. SISTEMA

Il sistema utilizzato è quello dei crediti formativi, che permette la comparazione ed il riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, al pari di altri percorsi di formazione compiuti da agenzie formative diverse.

4. ORGANIZZAZIONE - IL RUOLO DEL CNA

Il CNA ha il compito di:

- 1. definire gli obiettivi del progetto (numero minimo di crediti necessari);
- 2. definire i criteri di attribuzione dei crediti;
- 3. identificare la tipologia dei diversi eventi di aggiornamento, definendone i requisiti minimi;
- 4. definire alcuni limiti necessari per l'assegnazione dei crediti;
- 5. valutare le proposte ed assegnare i crediti alle diverse attività

5. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CNA

Gli organismi territoriali del CNA hanno il compito di:

- sviluppare autonomamente tutte quelle iniziative che siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiornamento;
- organizzare gli eventi scegliendo la località, recuperando i dimostratori e proponendo, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, i relatori e l'argomento che gli stessi dovranno trattare.

In particolare, per eventi organizzati dalle strutture periferiche quali le Commissioni Provinciali e Regionali Allenatori, spetterà a queste ultime inoltrare al CNA le relative <u>proposte</u>, concordate con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, circa i relatori e gli argomenti delle lezioni per le quali si chiede l'attribuzione di crediti; allo stesso modo le commissioni regionali potranno provvedere ad inoltrare identiche richieste che dovessero pervenire da altri enti, che volessero organizzare eventi di aggiornamento sul proprio territorio.

Sarà cura del Responsabile Tecnico approvare o meno i relatori e gli argomenti proposti per le lezioni tecniche e, eventualmente, attribuire i crediti previsti.

6. DURATA DEL PAO

Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. Gli eventi di aggiornamento organizzati nel luglio 2021 potranno valere per il PAO 2020/2021 o, a richiesta di chi avesse già acquisito i crediti necessari, per il PAO 2021/2022.

7. NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE

Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente tabella:

allievo allenatore: 6 allenatore di base: 6 istruttore giovanile: 6 allenatore: 6

allenatore nazionale: 3 preparatore fisico di base: 6

preparatore fisico: 3

Nel caso in cui un preparatore fisico sia anche un allenatore, il numero di crediti da accumulare dipenderà dalla qualifica di allenatore (6 se Allievo Allenatore, Allenatore di Base o Allenatore, 3 se Allenatore Nazionale).

8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI

La mancata acquisizione dei crediti di cui al punto 7 non consentirà il rilascio della tessera gare per la stagione

successiva.

I tesserati che non avessero assolto totalmente all'obbligo dell'aggiornamento potranno recuperare i crediti mancanti durante l'intera stagione sportiva; ai tesserati di cui sopra verrà rilasciata la tessera gare nel momento in cui saranno recuperati i crediti mancanti.

Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all'istanza verrà valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere.

Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l'istanza provvederà a richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il parere da parte del Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso.

9. CATEGORIE ESENTATE

Sono esentate dall'obbligo dell'aggiornamento le seguenti categorie:

- allenatori benemeriti d'eccellenza;
- allenatori benemeriti;
- allenatori con almeno venticinque anni di anzianità di tessera;
- allenatori che svolgono la propria attività all'estero (vedi delibera commissariale n.64 Comunicato Ufficiale n.230 del 6 novembre 2008).
- allenatori che per motivi di lavoro (documentati) hanno risieduto all'estero per un periodo minimo di 5 mesi.
- Allenatori professionisti con regolare contratto depositato, i capi allenatori di Serie A2/M ed A1/F, salvo aver fatto da relatore ad almeno una lezione.

10. EVENTI DI AGGIORNAMENTO

clinic nazionale:

- organizzato dal CNA oppure patrocinato dal CNA;
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della singola lezione: 60':
- numero minimo di lezioni: tre da distribuirsi in una sola giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa);

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal CNA.

11. ALTRE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ACCREDITABILI

• Partecipazione all'attività del SSN in qualità di osservatore;

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che volessero seguire i raduni del SSN potranno acquisire n.3 crediti per ogni raduno a cui prenderanno parte.

Il SSN ed il CNA comunicheranno attraverso i propri siti web i raduni che saranno periodicamente programmati. Gli interessati dovranno preventivamente inoltrare al CNA ed al SSN una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento.

<u>Certificazione:</u> la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento.
- Partecipazione all'attività dei Centri Tecnici federali e/o Centri Tecnici regionali in qualità di

osservatore

Tutti i tesserati C.N.A. convocati come osservatori ai Centri Tecnici federali e/o ai Centri Tecnici regionali, nonché tutti gli altri tesserati C.N.A., che assistano agli allenamenti di un Centro Tecnico federale e/o di un Centro Tecnico regionale, potranno acquisire n.3 crediti per ogni allenamento a cui prenderanno parte.

La partecipazione all'attività indicata nel punto potrà essere certificata dal Formatore Nazionale C.N.A., o dall'RTT, designati al Centro Tecnico federale e/o al Centro Tecnico regionale.

• Partecipazione alle riunioni degli arbitri

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno alle riunioni pre stagionali, ed anche di metà campionato, degli arbitri potranno acquisire n.3 crediti.

<u>Certificazione:</u> la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA ed al CIA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- il gruppo arbitrale coinvolto;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell' evento

Partecipazione ai corsi di aggiornamento della Scuola dello Sport Nazionale

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno ai corsi di aggiornamento della Scuola dello Sport Nazionale potranno acquisire n.3 crediti.

<u>Certificazione:</u> la partecipazione all'attività indicata nel punto dovrà essere certificata dall'organizzatore dell'evento, con specifica di:

- -oggetto dell'evento;
- -durata dell'evento;
- -nominativo del relatore;
- -argomenti trattati nel corso dell'evento.

Partecipazione in qualità di relatore ad eventi di aggiornamento

<u>Certificazione:</u> la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dall'organizzatore dell'evento su apposito modulo, su cui saranno indicati:

- -oggetto dell'evento;
- -durata dell'evento;
- -nominativo del relatore;
- -argomenti trattati nel corso dell'evento.

• Partecipazione in qualità di docente ai corsi nazionali CNA di formazione

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che saranno designati quali docenti ai corsi nazionali CNA di formazione potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 12.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dal CNA.

• Forum di discussione argomenti tecnici

In occasione di ogni singola riunione organizzata dalla Commissione Regionale Allenatori, è possibile prevedere un successivo forum di discussione, riservato soltanto agli Allievi Allenatori ed Allenatori di Base partecipanti all'evento, che avranno dato la disponibilità, e comunque non in numero inferiore a 5 e non superiore a 10. Sarà data, in ogni caso, priorità ai primi iscritti.

Il forum sarà coordinato da un moderatore e vi potrà essere, in funzione della disponibilità della location, la possibilità di organizzare più forum.

I moderatori, dalla cui presenza non si potrà prescindere per rendere attuabile il forum, saranno individuati dal

responsabile CNA, fra i partecipanti all'evento.

Al forum partecipano coloro che al momento dell'accredito si iscrivono, fino ad un massimo di 10 persone.

A termine della riunione il responsabile CNA comunicherà i componenti i singoli forum, il moderatore ed indicherà la relativa location.

Il forum avrà la durata di 45'.

Potranno infine essere accreditate altre attività alle quali il CNA riconosca il valore di aggiornamento.

12. VALORE DEI CREDITI

Ad ogni evento di aggiornamento, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.

Ai Clinic di Settore Giovanile ed Internazionali organizzati dal C.N.A. potranno essere assegnati, valutato il programma delle lezioni, 6 crediti.

Ai Clinic organizzati in occasione delle Giornate Azzurre, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.

I Preparatori Fisici di Base avranno la possibilità di acquisire n.3 crediti PAO utilizzando le apposite lezioni in elearning.

Ogni regione potrà organizzare un massimo di due lezioni di aggiornamento per provincia ed un massimo di quattro lezioni di aggiornamento nel capoluogo (o in luogo a scelta del Presidente della Commissione Regionale Allenatori).

Il clinic organizzato in occasione delle Giornate Azzurre non rientra nel conteggio di cui sopra.

II C.N.A. si riserva, comunque, di valutare l'accreditamento di ulteriori eventi.

Non vi sono obblighi rispetto ai tempi intercorrenti fra una riunione e l'altra o alla distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee nella stessa regione).

Non sarà possibile organizzare riunioni di aggiornamento, della medesima tipologia (es: Clinic Internazionale Preparatori Fisici – Riunione P.A.O. solo con argomenti di Preparazione Fisica), 7 giorni prima e 7 giorni dopo la data fissata per lo svolgimento dei Clinic organizzati dal C.N.A.

Il CNA attiverà un'azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo dell'aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche.

Al fine di consentire la valutazione dell'evento e la relativa assegnazione dei crediti, le proposte circa i relatori e gli argomenti da trattare dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell'evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve pervenire entro il giorno 1 dello stesso mese).

La partecipazione ai corsi di formazione nazionale estivi del CNA non dà diritto a crediti per i partecipanti. Concedono invece n.3 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni.

Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione ad un incontro in qualità di relatore, o ad un incontro in qualità di partecipante, per assolvere al proprio aggiornamento.

Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel mese di giugno 2021 e concederà n.6 crediti da conteggiare nel corrente progetto d'aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al momento dell'iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell'iscrizione al Clinic avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso verranno conteggiati nel successivo progetto d'aggiornamento.

13. PROGRAMMA TECNICO

Il Presidente della Commissione Regionale Allenatori, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, dovrà stilare il programma tecnico delle lezioni PAO in base alle esigenze del proprio territorio.

Il programma tecnico dovrà essere inviato al C.N.A., per la relativa approvazione, entro il 1° ottobre 2020.

E' auspicabile che il Formatore Nazionale responsabile della formazione raccolga ed invii al C.N.A., gli abstract delle lezioni PAO organizzate nella propria regione.

Gli argomenti degli eventi di aggiornamento dovranno essere proposti, al C.N.A, dal Formatore Nazionale responsabile della formazione, in base alle esigenze tecniche del proprio territorio.

Sarà opportuno, pur dando priorità agli aspetti tecnico/tattici, non tralasciare argomenti inerenti il gioco della pallacanestro ed il suo insegnamento come la Preparazione Fisica, la Metodologia e la Psicologia.

I relatori devono essere obbligatoriamente in possesso della tessera CNA, o devono essere in possesso di adeguate competenze, che dovranno essere valutate preventivamente dal Responsabile Tecnico del C.N.A. Il C.N.A., solo dopo aver approvato la proposta dei relatori e degli argomenti da trattare nell'evento, procederà con l'assegnazione dei crediti.

14. SOSPENSIONE DAL RUOLO DI RELATORE

L'allenatore soggetto a provvedimenti disciplinari non potrà svolgere il ruolo di relatore in eventi di aggiornamento per il periodo di durata del provvedimento disciplinare; allo stesso modo l'allenatore che in occasione di eventi PAO non avrà un comportamento eticamente corretto (nei confronti della FIP e dei suoi tesserati), potrà essere inibito, dal CNA, dal tenere ulteriori lezioni per l'intera stagione.

15. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA

Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso Allenatore 1° e 2° anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di crediti previsti dal PAO 2020/2021 prima dell'inizio del corso stesso. La mancanza di tale requisito determina l'esclusione dal corso stesso.

16. PAGAMENTO DEGLI EVENTI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento deve essere in linea di principio a titolo gratuito, con la precisazione che potranno essere organizzati anche eventi a pagamento, qualora la struttura periferica del C.N.A. lo motivi e l'evento venga autorizzato dal C.N.A.

Si invitano le strutture periferiche del CNA, qualora l'evento sia organizzato a pagamento, a garantire le seguenti caratteristiche minime:

- impianto adeguato con esclusivamente posti a sedere;
- presenza di impianto di amplificazione;
- presenza di impianto di radio-microfono o similare;
- presenza, se richiesta preventivamente dal relatore, di schermo e proiettore di adeguate dimensioni;
- riproduzione dell'evento su supporto magnetico, da consegnare ai partecipanti entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento stesso;
- presenza di dimostratori, se richiesti preventivamente dal relatore;
- obbligo di compenso al relatore;
- obbligo di adeguata pubblicazione sul sito del Comitato Regionale FIP, nell'area geografica in cui l'evento si svolge;
- durata dell'evento: 3 ore;
- inoltro del supporto magnetico al CNA.

L'intero introito dell'evento organizzato a pagamento rimane a disposizione della struttura periferica del CNA che lo ha organizzato, con l'avvertenza che il ricavo, al netto delle spese sostenute, dovrà contribuire al miglioramento della struttura operativa della Commissione Territoriale CNA interessata.

17. CASISTICA PARTICOLARE

Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la tessera gare senza aver raggiunto nell'aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la tessera gare verrà concessa solo per l'anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per l'anno successivo dovranno aver assolto agli obblighi previsti dall'art.33 del Regolamento C.N.A.

18. RIMBORSO

Sarà cura dei Comitati Regionali provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dai relatori (rimborso benzina chilometrico e pedaggio autostrada), come è auspicabile venga riconosciuto da ciascun Comitato un compenso agli stessi di € 70,00 al lordo di eventuali ritenute e a seconda dell'inquadramento fiscale di ciascun percipiente.

DELIBERA N.33/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.4/2020, assunta dal Presidente federale il 16 luglio u.s., con la quale è stata

riconosciuta alla Sig.ra Mariacristina Correnti (tessera C.N.A. 045827) la qualifica di Istruttore

Giovanile, in considerazione del curriculum sportivo di alto profilo;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.4/2020, assunta dal Presidente federale il 16 luglio u.s.

DELIBERA N.34/2020

Il Consiglio federale.

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art. 1 comma 5 dello Statuto federale, che stabilisce che la FIP è riconosciuta dal

CONI e dalla FIBA quale unica rappresentante per lo sport della Pallacanestro in tutte le sue

forme agonistiche o amatoriali;

visto l'art. 106 del Regolamento Organico, in cui viene stabilito che il Settore 3x3 è l'organismo

preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare la pratica del 3x3 in Italia, come previsto dall'art. 1

comma 5 dello Statuto federale sopra richiamato;

visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare";

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo

2020/2021 inerenti l'organizzazione dei Campionati 3x3 giovanili;

esaminata la proposta presentata dal Settore 3x3, allegata alla presente delibera per formarne parte

integrante e sostanziale;

precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2020/2021, integrano i

Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non

corrispondenza;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Rappresentante della Consulta dei Comitati Regionali;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 3x3 per l'anno sportivo 2020/2021, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.35/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il punto 15.2. delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili a.s.2020/2021 in cui è previsto

che "Il mancato utilizzo della lista elettronica comporta una sanzione pari a: per la prima volta 25 % del massimale, per la seconda volta 50% del massimale; per la terza e successive volte

100 % del massimale";

visto l'art.38 del Regolamento di Giustizia in cui al comma g) si prevede che il mancato utilizzo della

lista elettronica per la prima volta determina la diffida;

ritenuto opportuno armonizzare il punto 15.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili

a.s.2020/2021 con quanto previsto dall'art.38 comma q del Regolamento di Giustizia;

DELIBERA

di modificare con effetto immediato il punto 15.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2020/2021, come segue:

15.2 Il mancato utilizzo della lista elettronica comporta la seguente sanzione: per la prima volta diffida, per la seconda volta ammenda pari al 25% del massimale; per la terza volta ammenda pari al 50% del massimale, quarta e successive volte ammenda pari al 100 % del massimale.

DELIBERA N.36/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede, in deroga alle norme del Regolamento di

Giustizia, anche per l'anno sportivo 2020/2021, di non ammettere per alcun motivo i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili consentendo la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per

violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare;

ravvisata la necessità di confermare tale deroga anche per l'anno sportivo 2020/2021, al fine di rendere

più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati;

<u>preso atto</u> del parere favorevole della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2020/2021, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili.

È consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

Quanto sopra al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici.

DELIBERA N.37/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art.48 del Regolamento Esecutivo Gare con il quale vengono individuati i

documenti di identità validi ai fini del riconoscimento degli iscritti a referto;

vista la proposta pervenuta dai Presidenti Regionali con la quale chiedono che venga ritenuta valida,

per i Campionati Giovanili a.s.2020/2021, anche la copia del documento di riconoscimento

vidimata con il timbro della società e firmata dal Legale Rappresentante della stessa;

considerato che le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili nelle precedenti stagioni sportive

prevedevano già tale modalità di riconoscimento per i Campionati Giovanili;

<u>acquisito</u> il parere favorevole della Rappresentante della Consulta;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento limitandola ai Campionati che non assegnano un titolo

italiano giovanile;

DELIBERA

di autorizzare, esclusivamente per i Campionati Regionali (gold, silver, élite e regionali) maschili e per i Campionati Under 13 e Under 14 femminili, ai fini del riconoscimento degli iscritti a referto, anche la presentazione della copia del documento di identità vidimata con timbro della Società e firmata dal Legale Rappresentante della stessa. I Campionati maschili di eccellenza ed i Campionati Under 20, 18 e 16 femminili dovranno attenersi ai soli documenti previsti dall'articolo 48 R.E. Gare.

DELIBERA N.38/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>viste</u> le istanze pervenute da Comitati Regionali Piemonte, Lazio e Emilia Romagna, con cui

richiedono l'autorizzazione ad organizzare nella stagione sportiva 2020/2021 i Campionati Giovanili Categoria Under 17 maschile Gold e Silver, riservati ai soli atleti nati nel 2004 e 2005:

viste le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 2020/2021 e precisamente al punto 30.1.2 nel

quale si esplicita che "I Comitati Regionali potranno, nell'ambito della loro autonomia, organizzare Campionati che interessino annate differenti anche fuori quota, ma dovranno

preventivamente fare motivata richiesta al Settore Giovanile";

ritenuto opportuno autorizzare l'organizzazione dei Campionati Under 17 maschile Gold e Silver nelle

regioni Piemonte, Lazio e Emilia Romagna, visto il numero considerevole di atleti nati nel 2004

e 2005;

acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Giovanile Maschile e del Responsabile del

Settore Squadre Nazionali Giovanile Maschile;

<u>ritenuta</u> l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare, nelle regioni Piemonte, Lazio e Emilia Romagna l'organizzazione, per la stagione sportiva 2020/2021, dei Campionati Giovanili Categoria Under 17 maschile Gold e Silver, riservati ai soli atleti nati nel 2004 e 2005.

DELIBERA N.39/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Toscana, inviata il 26 giugno 2020

al Settore Giovanile, con la quale chiede, ai fini della promozione sportiva, di poter autorizzare le Società partecipanti al Campionato Under 18 Silver regionale ad iscrivere a

referto ad ogni gara un massimo di tre atleti fuori quota nati nel 2002;

visto il punto 30.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili a.s. 2020-21 in cui si

stabiliscono i limiti di età per i Campionati Giovanili, nello specifico nel Campionato Under 18

maschile sono ammessi gli atleti nati nel 2003-2004 e 2005;

considerato che il presidente del Comitato Regionale Toscana ha inteso inviare l'istanza di cui sopra per

fini promozionali, in quanto, visto il momento di difficoltà l'autorizzazione all'utilizzo di atleti fuori quota andrebbe a favorire un maggior numero di iscrizioni di Società al Campionato

Under 18 Silver federale;

acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Giovanile Maschile;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali di promozione

della pallacanestro;

DELIBERA

di autorizzare per l'a.s. 2020-2021 le Società partecipanti al Campionato Under 18 Silver regionale del Comitato Regionale Toscana ad iscrivere a referto ad ogni gara un massimo di tre atleti fuori quota nati nel 2002.

DELIBERA N.40/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 354/2018, assunta in data 6 aprile 2018, con la quale è stato autorizzato il

Settore Organizzazione Territoriale ad attuare il "Progetto di Formazione Permanente";

vista la propria delibera 99/2018, assunta in data 13 luglio 2018, con la quale è stato approvato il

Regolamento attuativo del "Progetto di Formazione Permanente" per Dirigenti di Società;

<u>viste</u> le proprie delibere 15/2018, 373/2019 e 318/2020, assunte rispettivamente in data 8 novembre

2018, in data 22 marzo 2019 e in data 31 gennaio 2020 con le quali è stato modificato il

Regolamento attuativo del "Progetto di Formazione Permanente";

considerata la proposta del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale, riunitosi in video

conferenza il 17 giugno 2020, che viste le problematiche e la chiusura della Federazione Italiana Pallacanestro dovute al Covid 19 propone di posticipare la chiusura del "Progetto di

Formazione Permanente" Online il 30 giugno 2021 anziché il 30 giugno 2020;

ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale meritevole di

accoglimento;

DELIBERA

di posticipare la conclusione del Corso Online annuale per la stagione 2020 del "Progetto di Formazione Permanente" dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021.

DELIBERA N.41/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.4 del Regolamento Sanitario;

esaminata la delibera n. 325/A assunta dal Consiglio federale in data 31 gennaio u.s., con la quale sono

statinominati i Medici, gli Ortopedici addetti a collaborare con il Settore Squadre Nazionali

Maschili, Femminili e Settore Squadre Giovanili;

visto laproposto dal Medico Federale Dott. Roberto Ciardo, di inserire un nuovo nominativi per

ricoprire l'incarico di Medico addetto a collaborare con il Settore Squadre Nazionali Maschili,

Femminili e Settore Squadre Giovanili ;

<u>acquisita</u> per le vie brevi la disponibilità della Dottoressa;

<u>valutato</u> positivamente il profilo professionale proposto;

DELIBERA

di attribuire la qualifica di Medico autorizzato a collaborare con il Settore Squadre Nazionali Maschili, Femminili e il Settore Squadre Giovanili per l'anno 2020, alla sotto elencata Signora:

MEDICO		
	DOTT.SSA ANDRIGHETTI	MARTA

DELIBERA N.42/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.450/2020 assunta nella riunione del 26 giugno u.s., con la quale sono stati

nominati il Presidente ed i Componenti della Commissione Medico-Scientifica;

vista la delibera n.17/2020, assunta nell'odierna riunione, con la quale viene modificato il

Regolamento Sanitario;

ravvisata la necessità di integrare l'attuale composizione della Commissione suindicata;

individuata nella Prof. Maria Chiara Vulpiani persona idonea a ricoprire l'incarico di Componente della

Commissione Medico Scientifica in virtù delle sue elevate competenze professionali in ambito

sanitario;

<u>acquisita</u> per le vie brevi la disponibilità della stessa;

DELIBERA

di nominare la Prof. Maria Chiara Vulpiani quale Componente dalla Commissione Medico-Scientifica della FIP, fino al 30 giugno 2022.

DELIBERA N.43/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si

approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei

Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

vista la comunicazione del Coni prot.n.24 del 07.02.2020 con la quale ha approvato il bilancio di

previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2020;

ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2020 recependo

tutti i provvedimenti assunti dal Consiglio Federale nelle riunioni del 07.05.2020 e del

05.06.2020 per contrastare la crisi derivante dall'emergenza Covid-19;

presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al

bilancio di previsione 2020;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio

di previsione 2020;

DELIBERA

di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2020 con tutti i provvedimenti assunti dal Consiglio Federale nelle riunioni del 07.05 e 05.06 u.s. per contrastare la crisi derivante dall'emergenza Covid-19, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.44/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.459/2020 con la quale ha conferito mandato al Presidente federale di

provvedere alla revoca dell'affiliazione successivamente al termine dell'anno sportivo 2019/2020 per le società che al termine dell'anno sportivo non avessero provveduto a sanare lo stato di morosità dichiarato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 174 del Regolamento

Organico;

vista la delibera n.5/2020 assunta dal Presidente federale in data 17 luglio 2020 nei confronti della

società IL GLOBO SRL (cod. FIP 036334) in esecuzione del mandato sopra richiamato;

vista altresì la propria delibera del 26.06.2020 con la quale veniva dichiarato lo stato di morosità della società

IL GLOBO SRL (cod FIP 036334) anche in relazione alla controversia VOZZA CLAUDIO

(prat.126)

DELIBERA

di prendere atto della delibera di Presidenza n.5/2020 - C.U. n.42 del 17.07.2020 con la quale è stata revocata l'affiliazione della società IL GLOBO SRL (cod. FIP 036334) a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla dichiarazione di morosità discendente dalla controversia CONTINOLO LUIGI/ IL GLOBO Srl.

DELIBERA N.45/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.459/2020 con la quale ha conferito mandato al Presidente federale di

provvedere alla revoca dell'affiliazione successivamente al termine dell'anno sportivo 2019/2020 per le società che al termine dell'anno sportivo non avessero provveduto a sanare lo stato di morosità dichiarato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 174 del Regolamento

Organico;

vista la delibera n.6/2020 assunta dal Presidente federale in data 17 luglio 2020 nei confronti della

società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB (cod. FIP 055110) in esecuzione del mandato

sopra richiamato;

DELIBERA

Di prendere atto della delibera di Presidenza n.6/2020 – C.U. 42 del 17.07.2020 con la quale è stata revocata l'affiliazione della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB (cod. FIP 055110) di cui alla delibera di Presidenza n n.6/2020 – C.U. 42 del 17.07.2020 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla dichiarazione di morosità discendente dalle controversie SCIPIONI LUCA,SANTORO FEDERICO, FILLOY PABLO GERMAN, ETHICS SRLS, ANZOINI CAMILLO

DELIBERA N.46/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.459/2020 con la quale ha conferito mandato al Presidente federale di

provvedere alla revoca dell'affiliazione successivamente al termine dell'anno sportivo 2019/2020 per le società che al termine dell'anno sportivo non avessero provveduto a sanare lo stato di morosità dichiarato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 174 del Regolamento

Organico;

vista la delibera n.7/2020 assunta dal Presidente federale in data 17 luglio 2020 nei confronti della

società NUOVA PALL.CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) in esecuzione del mandato sopra

richiamato;

DELIBERA

di prendere atto della delibera di Presidenza n.7/2020 – C.U. 42 del 17.07.2020 con la quale è stata revocata l'affiliazione della società NUOVA PALL.CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla dichiarazione di morosità discendente dalla controversia LEUCCI FRANCESCO STEFANO.

DELIBERA N.47/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.459/2020 con la quale ha conferito mandato al Presidente federale di

provvedere alla revoca dell'affiliazione successivamente al termine dell'anno sportivo 2019/2020 per le società che al termine dell'anno sportivo non avessero provveduto a sanare lo stato di morosità dichiarato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 174 del Regolamento

Organico;

vista la delibera n.8/2020 assunta dal Presidente federale in data 17 luglio 2020 nei confronti della

società AMATORI PALL.PESCARA (cod. FIP 022902) in esecuzione del mandato sopra

richiamato:

DELIBERA

di prendere atto della delibera di Presidenza n.8/2020 – C.U. 42 del 17.07.2020 con la quale è stata revocata l'affiliazione della società AMATORI PALL.PESCARA (cod. FIP 022902) a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla dichiarazione di morosità discendente dalle controversie MICEVIC MARKO, CAVERNI MICHELE.

DELIBERA N.48/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.459/2020 con la quale ha conferito mandato al Presidente federale di

provvedere alla revoca dell'affiliazione successivamente al termine dell'anno sportivo 2019/2020 per le società che al termine dell'anno sportivo non avessero provveduto a sanare lo stato di morosità dichiarato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 174 del Regolamento

Organico;

vista la delibera n.9/2020 assunta dal Presidente federale in data 17 luglio 2020 nei confronti della

società USD ATHENA BASKET SRL (cod. FIP 034172) in esecuzione del mandato sopra

richiamato:

DELIBERA

Di prendere atto della delibera di Presidenza n 9/2020 – C.U. 42 del 17.07.2020 con la quale è stata revocata l'affiliazione della società USD ATHENA BASKET SRL (cod. FIP 034172) a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla dichiarazione di morosità discendente dalle controversie PERAZZETTI MARCELLO, CUTRUPI ADRIANA SILVIA, RAIOLA PAOLA, PERTICAROLI ROBERTO, GONZAALES DEBORA SABRINA, MONTANO GIORGIO.

DELIBERA N.49/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.369/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società GREEN BASKET 99 SRL (cod. FIP 044156) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ASD BASKET CLUB TRECATE ANR/GREEN BASKET 99

SRL (prat.65);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società GREEN BASKET 99 ANR (cod. FIP 044156) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura ASD BASKET CLUB TRECATE ANR/GREEN BASKET 99 SRL (prat.65).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.50/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.369/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società CITTA' DI CASTELLO BASKET (cod. FIP 002217) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MAURIZIO CRISTIANI/CITTA' DI CASTELLO

BASKET (prat.77);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società CITTA' DI CASTELLO BASKET (cod. FIP 002217) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura MAURIZIO CRISTIANI/CITTA' DI CASTELLO BASKET (prat.77).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.51/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.369/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società S.S.FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SABATINO PAOLO/S.S. FELICE

SCANDONE SPA (prat.95);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) er aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura SABATINO PAOLO (prat.95).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.52/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.484/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società A.COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura INGROSSO TOMMASO/A.COSTA IMOLA

BASKET (prat.68);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia INGROSSO TOMMASO/A.COSTA IMOLA BASKET (prat.68).

DELIBERA N.53/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.485/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società A. COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FULTZ ROBERT/A.COSTA IMOLA BASKET

(prat.68);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia FULTZ ROBERT/A.COSTA IMOLA BASKET (prat.68).

DELIBERA N.54/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.395/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società SPORTING CLUB JUVE CASERTA (cod. FIP 051825) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERGAMASCHI LUIGI/SPORTING CLUB

JUVE CASERTA (prat.110);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SPORTING CLUB JUVE CASERTA (cod. FIP 051825) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia BERGAMASCHI LUIGI/SPORTING CLUB JUVE CASERTA (prat.110).

DELIBERA N.55/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.487/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società SPORTING CLUB JUVE CASERTA (cod. FIP 051825) in relazione al mancato adempimento di guanto disposto nella procedura STANIC NICOLAS MANUEL/SPORTING

CLUB JUVECASERTA (prat. 123);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SPORTING CLUB JUVECASERTA (cod. FIP 051825) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia STANIC NICOLAS MANUEL/SPORTING CLUB JUVECASERTA (prat.123).

DELIBERA N.56/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.488/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società SPORTING CLUB JUVE CASERTA (cod. FIP 051825) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PERAZZETTI MARCELLO/SPORTING CLUB

JUVE CASERTA (prat.110);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SPORTING CLUB JUVE CASERTA (cod. FIP 051825) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia PERAZZETTI MARCELLO /SPORTING CLUB JUVE CASERTA (prat.110)

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.57/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.489/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società BASKET LECCO SRL (cod. FIP 000927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PATERNOSTER ANTONIO/BASKET LECCO SRL (prat.123);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET LECCO SRL (cod. FIP 000927) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia PATERNOSTER ANTONIO/BASKET LECCO SRL.

DELIBERA N.58/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.490/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società A.DIL SCUOLA BASKET VIOLA (cod. FIP 047425) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TRIPODI GIOVANNI/A.DILSCUOLA BASKET

VIOLA (prat.117);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A.DIL SCUOLA BASKET VIOLA (cod. FIP 047425) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia TRIPODI GIOVANNI/A.DIL SCUOLA BASKET VIOLA.

DELIBERA N.59/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.491/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società ASD ANGRI PALL. (cod. FIP 051303) in relazione al mancato adempimento di

quanto disposto nella procedura ZENELLI FRANCI/ASD ANGRI PALL. (prat.109);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD ANGRI PALL. (cod. FIP 051303) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ZENELLI FRANCI/ASD ANGRI PALL.(prat.109).

DELIBERA N.60/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.492/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società EUROBASKET ROMA (cod. FIP 037085) in relazione al mancato adempimento di

quanto disposto nella procedura LOSCHI FEDERICO/EUROBASKET ROMA (prat.108);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società EUROBASKET ROMA (cod. FIP 037085) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia LOSCHI FEDERICO/EUROBASKET ROMA (prat.108).

DELIBERA N.61/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.493/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento

di quanto disposto nella procedura SCOTTI MARIO/ROSETO SHARKS SRL (prat.113);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia SCOTTI MARIO/ROSETO SHARKS SRL (prat.113).

DELIBERA N.62/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.494/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura OLIVA FRANCESCO/ROSETO SHARKS SRL (prat.113);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia OLIVA FRANCESCO/ROSETO SHARKS SRL (prat.113).

DELIBERA N.63/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.495/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOOVIC NEMANIA/ROSETO SHARKS SRL

(prat.114);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ZIVANOVIC NEMANIA/ROSETO SHARKS SRL (prat.114).

DELIBERA N.64/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.496/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ALDI MASSIMILIANO/ROSETO SHARKS SRL (prat.115);

<u>preso atto</u> che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ALDI MASSIMILIANO/ROSETO SHARKS SRL (prat 115).

DELIBERA N.65/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.497/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RASENI MASSIMO/ROSETO SHARKS SRL (prat.116):

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia RASENI MASSIMO/ROSETO SHARKS SRL (prat. 116).

DELIBERA N.66/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.498/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SBEZZI RICCARDO/ROSETO SHARKS SRL (prat.125);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia SBEZZI RICCARDO/ROSETO SHARKS SRL (prat 125).

DELIBERA N.67/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.499/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità

della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MOUAHA ARISTIDE/ROSETO SHARKS SRL (prat.127);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia MOUAHA ARISTIDE (prat.127).

DELIBERA N.68/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di

cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società S.S. FELICE SCANDONE (cod. FIP 000204) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura

PAPPALARDO LUCA/S.S.FELICE SCANDONE (prat.n.134 2019/20);

visto l'art. 174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE (cod. FIP 000204) fissando il termine del 10.09.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PAPPALARDO LUCA/S.S.FELICE SCANDONE (prat.n.134 2019/20).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.69/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di

cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET CLUB SETTE LAGHI (cod. FIP 025666) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella

procedura DI TRANI SIMONE /BASKET CLUB SETTE LAGHI (prat.n.139 2019/20);

visto l'art. 174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET CLUB SETTE LAGHI (cod. FIP 025666) fissando il termine del 10.09.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DI TRANI SIMONE/BASKET CLUB SETTE LAGHI (prat.n.139 2019/20).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.70/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di

cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD BASKET SAN SALVATORE (cod. FIP 003928) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RESTIVO SALVATORE/ASD BASKET SAN SALVATORE (prat.n.140 2019/20);

visto l'art. 174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD BASKET SAN SALVATORE (cod. FIP 003928) fissando il termine del 10.09.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RESTIVO SALVATORE/ASD BASKET SAN SALVATORE (prat.n.140 2019/20).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.71/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le domande di fusione pervenute all'Ufficio Affiliazioni entro i termini previsti dai regolamenti

vigenti;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 183 R.O.;

<u>ritenute</u> le richieste meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare le fusioni come da tabella di seguito allegata;

2. di prendere atto che le nuove Società Sportive sono subentrate in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

3. di attribuire il titolo sportivo alle Società risultanti dalla fusione.

SOCIETA' INCORPORATA	SOCIETA' INCORPORANTE
000953 PALL. NAZARENO CARPI ASD	023707 NAZARENO BASKET CARPI
038755 A.S.D. RIFREDI 2000	050090 ASD PALLACANESTRO LIBERI E FORTI
054925 Officina del Movimento A.S.D.	001690 A. DIL.BK POL. CASTELFRANCO E
014131 PALL. S. AZZURRA CASTANO A.DIL.	018045 BASKET MASTINI ASD

DELIBERA N.72/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

<u>visto</u> l'articolo 180 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto dell'attribuzione del titolo

sportivo dei Campionati dilettantistici;

vista la delibera n. 448 del Consiglio federale del 5 giugno 2020 con la quale vengono stabilite le

tempistiche relative alla richiesta di trasferimento del titolo sportivo;

<u>esaminati</u> i documenti pervenuti dalle Società richiedenti il trasferimento di titolo sportivo;

preso atto che sono state rispettate le tempistiche previste dalla delibera n.448/2020 sopra richiamata;

<u>ritenute</u> le richieste meritevoli di accoglimento perché coerenti con le normative federali vigenti;

DELIBERA

di approvare il trasferimento del titolo sportivo delle Società come da elenco che segue;

• di stabilire, per le Società partecipanti ai Campionati Nazionali dovranno versare la rata integrativa riferita al Campionato cui partecipano nell'a.s.2020/2021 entro il 7 settembre 2020.

	DA (denominazione)	A (denominazione)
	BASKET SCAURI	MASTRIA SPORT ACADEMY
	STELLA AZZURRA	Libertas Livorno 1947
	TEATE BASKET CHIETI s.s.d. a r.l.	A.D. C.U.S. JONICO BASKET
	VIRTUS VALMONTONE	S.S.D. REAL SEBASTIANI RIETI S.R.L.
10	COSTA D'ORLANDO BASKET S.S.D.	BOLOGNA BASKET 2016
ВМ	A.DIL. GILBERTINA SEZ. BASKET	ASD PALLACANESTRO VIOLA SUPPORTERS TRUST
	VALSESIA BASKET	UNITED EAGLES BASKETBALL SSDARL
	PORTO S.ELPIDIO BASKET	FORTITUDO BASKET
	BASKET LECCO	PALLACANESTRO ROSETO S.S.D. A R.L.
	A.S.DIL. BASKET CORATO	A.S.D. PALL. MOLFETTA
	A.S.D. BASKET ROVELLO	A.DIL. GILBERTINA SEZ. BASKET
	A.D. C.U.S. JONICO BASKET	POL. DIL. NUOVA MATTEOTTI
5 C Gold	L.B. LEGNANO KNIGHTS S.S.D. A R.L.	JUNIOR KNIGHTS LEGNANO
	S.S.D. BASKET GIUSEPPE ANGEL	ASD Polisportiva Virtus 2014
	BOLOGNA BASKET 2016	DESPAR 4 TORRI FERRARA
	A.DIL. NOVA BASKET 2003	ASD ARDENS BASKET SEDRIANO
	A.S.DIL. BASKET P.O.S.A.L.	MI GAMES ASD
	POL. DIL. NUOVA MATTEOTTI	Sveva Pallacanestro Lucera
	ASD A.S. ALTER 82	AREA PRO 2020 S.S.D.R.L.
	ASD CAB STAMURA BASKET ANCONA	PORTO S.ELPIDIO BASKET
12	CRAL DALMINE a.s.d.	S.S. DIL. EXCELSIOR
C Silver	PALL. LIMENA A.DIL.	A.S.D NEW B. SAN DONA
	A.S.D. RONCADE BASKET	A.S.D. LITORALE NORD
	Asd Polisportiva Virtus 2014	A.S.D. GRIZZLY PIGNOLA
	ASD PALLACANESTRO CASTENASO	C.M.P. GLOBAL BASKET
	A.S.D. PALLACANESTRO DGM	A.S.D.LONGOBARDI
	ASD POL. DI. PO. SEZ. PALL.	BASKET LEGNANO 91
	PALLACANESTRO TORTONA	VALSESIA BASKET
10	A.S.D. REVOLUTION BASKET	Pallacanestro Castelfranco 1952 asd
Serie D	A.S.D. LITORALE NORD	A.S.D. RONCADE BASKET
	U.S. TIBER BASKET A.S.D.	PALLACANESTRO VEROLI 2016

	BASKET LEGNANO 91	ASD POL. DI. PO. SEZ. PALL.
	S.S. DIL. EXCELSIOR	CRAL DALMINE a.s.d.
	Sveva Pallacanestro Lucera	Pol. A.S.D. Canusium Basket
	A.S.D. LIMAX CLIVIO	BASKET MASTINI ASD
	PEPERONCINO LIBERTAS BK A.S.D.	A.S.D. VICO BASKET
	ASD ARDENS BASKET SEDRIANO	A.DIL. NOVA BASKET 2003
	PALL. S.AZZURRA CASTANO A.DIL.	Pallacanestro Monteclarense
	G. B. ASSOCIATION ASD	AYERS ROCK BK GALLARATE ASD
5 PM	A.S.D. MONTELLO 1982	A.DIL.GIOVANI ATLETI BASKET
	BASKET MASTINI ASD	A.S.D. LIMAX CLIVIO
	A.S.D. BASKET BANCOLE	SOC.POL.1964 EXCELSIOR VAIANO
1 A2F	A.S.D. TUSCIA BASKET ANTS	A.DIL. BRIXIA BASKET
	A.S.D. BASKET FEMM. MARIANO C.	A.S.D.C.P.STARLIGHT VALMADRERA
3 BF	A.S.D. PINK SPORT TIME	NEW BASKET ACADEMY BRINDISI
	ASD OLIMPIA CAPRI P.C.PECORARO	BLUE LIZARD BASKET CAPRI SOC. DIL. A R. L.
1 CF	A.S.D.C.P.STARLIGHT VALMADRERA	BASKET FEMM. GALLARATE A. DIL.

DELIBERA N.73/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto e i Regolamenti federali;	

visto l'articolo 180 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto dell'attribuzione del titolo

sportivo dei Campionati dilettantistici e le relative tempistiche di attuazione;

vista la delibera n. 448 del Consiglio federale del 5 giugno 2020 con la quale vengono stabilite le

tempistiche relative alla richiesta di trasferimento del titolo sportivo;

<u>esaminati</u> i documenti pervenuti dalle Società richiedenti il trasferimento di titolo sportivo;

preso atto che sono state rispettate le tempistiche previste dalla delibera n.448/2020 sopra richiamata;

<u>ritenute</u> le richieste meritevoli di accoglimento perché coerenti con le normative federali vigenti;

DELIBERA

 di approvare il trasferimento del titolo sportivo delle Società di Serie A2 Maschile come da elenco che segue;

		DA (denominazione)	A (denominazione)
	3 A2M	AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL	J BASKET MONFERRATO SSD ARL
		Poderosa Pallacanestro Montegranaro Srl Dil	CHIETI BASKET 1974 S.S.D. A R.L.
		ROSETO SHARKS	Stella Azzurra basketball accademy

di stabilire, quale data di pagamento della relativa rata integrativa il 7 settembre 2020.

Il perfezionamento dell'ammissione al Campionato è subordinato al parere della Com.Te.C., e pertanto vengono stabiliti i seguenti termini perentori:

- Entro il 28 agosto 2020 presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione alla Serie A2 maschile, anno sportivo 2020/2021, come stabilito dalla delibera n.44/2020, assunta dal Presidente federale il 25 maggio 2020, modificata con delibera n.503/2020 assunta nella riunione consiliare del 26 giugno 2020.
- In caso di mancato rispetto delle condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla delibera sopra citata, la FIP invierà un'informativa, entro il 2 settembre 2020, tramite email, dei motivi che determinerebbero l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2 maschile a.s. 2020/2021;
- a fronte di tali comunicazioni, è possibile regolarizzare la posizione entro e non oltre il termine perentorio del 7 settembre 2020, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al Campionato;
- entro la data dell'8 settembre 2020 Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, se la Società ha rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile l'eventuale permanenza o l'ammissione alla Lega Nazionale Pallacanestro;
- entro la data del 10 settembre 2020 la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'esito definitivo degli accertamenti.

Roma, 6 agosto 2020

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Maurizio Bertea IL PRESIDENTE F.to Giovanni Petrucci